

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALFANO: Provvidenze a favore dei figli di emigrati all'estero (4-02068) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1035	BOFFARDI INES: Sovraccanoni idroelettrici da parte delle acciaierie Falk a taluni comuni della provincia di Savona (4-02832) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1039
ALOI: Mancata registrazione presso la Corte dei conti del decreto ministeriale relativo alla graduatoria per l'immissione in ruolo dei docenti abilitati (4-02090) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1035	BOLDRINI: Criteri sull'attuazione della legge sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni del personale militare (4-03645) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1040
ANSELMI TINA: Sulla campagna pubblicitaria a favore del volume <i>Le frodi fiscali in materia di IVA</i> (4-02617) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1035	BUSETTO: Interpretazione del decreto ministeriale concernente la « laurea in scienze statistiche, demografiche e attuariali » (4-01551) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1041
BENEDIKTER: Divulgazione delle ripercussioni dell'IVA sui prodotti di largo consumo (4-02672) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1036	CALABRO: Sui ritardi nella nomina dei comitati di esperti operanti nel settore dello spettacolo di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 (4-03005) (risponde BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	1042
BIAGIONI: Intervento della GEPI in favore dei falliti calzifici Ambrosiana di Castelnuovo Garfagnana e Pietrasanta (Lucca) (4-03061) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1037	CARDIA: Infortunio sul lavoro a cinque minatori verificatosi l'11 novembre 1972 nelle miniere Ingurtosu (Cagliari) (4-02534) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1042
BIANCHI ALFREDO: Intervento della GEPI in favore dei falliti calzifici Ambrosiana di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana (Lucca) (4-03164) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	1038	CARDIA: Concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio all'ex combattente Pasquale Argiolas di San Nicolò (Cagliari) (4-02535) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1043
BIRINDELLI: Sulla esclusione dalla nomina ad aiutante di numerosi marescialli maggiori delle forze armate trasferiti in ruoli speciali (4-03594) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1038	CATANZARITI: Concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio all'ex combattente Rocco Maria Zappia di Cirella di Platì (Reggio Calabria) (4-02370) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1043
BOFFARDI INES: Per la tutela professionale dei farmacisti in riferimento alla disciplina del commercio e vendita degli stupefacenti (4-00201) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i>)	1039	CERULLO: Collocamento in aspettativa dei funzionari dell'ufficio politico della questura di Forlì (4-02885) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1043

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

PAG.	PAG.
CESARONI: Licenziamenti, poi rientrati, di personale del centro AIAS di Roma e per la ristrutturazione dell'assistenza agli spastici (4-02699) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i>)	assegno vitalizio all'ex combattente Giorgio Passannante di Serre (Salerno) (4-02915) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
1043	1049
D'AURIA: Per la concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio all'ex combattente Ruggiero Carmineantonio di Fuorigrotta (Napoli) (4-02499) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	FAENZI: Carezza di corsi di lingua inglese nelle scuole della provincia di Grosseto (4-01492) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
1044	1049
D'AURIA: Concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio ad alcuni ex combattenti di Arzano (Napoli), Sessa Aurunca (Caserta) e La Loggia (Torino) (4-02882) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	FELISETTI: Età minima per l'ammissione, da privatisti, all'esame di maturità (4-01333) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
1044	1050
D'AURIA: Per la concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio all'ex combattente Fernando Corsi di Massa (Massa Carrara) (4-03027) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	FIORET: Per il miglioramento del trattamento pensionistico e previdenziale dei ciechi civili (4-02897) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)
1045	1050
DELFINO: Provvedimenti a favore dei dipendenti degli uffici delle imposte di consumo in sede di riforma tributaria (4-02361) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	FOSCARINI: Concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio ad alcuni ex combattenti della provincia di Lecce (4-02386) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
1045	1051
DE MICHELI VITTURI: Concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio a taluni ex combattenti di Morsano al Tagliamento (Pordenone) (4-01679) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	FOSCHI: Sulla sperequazione di trattamento tra le diverse categorie di insegnanti della scuola media (4-01716) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
1046	1052
DE MICHELI VITTURI: Ordine di Vittorio Veneto e relativo assegno vitalizio all'ex combattente Emilio Ceppellotti di La Spezia (4-02134) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	FRASCA: Per la pubblicazione del decreto ministeriale applicativo della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, in materia di immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie (4-01670) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
1046	1052
DE MICHELI VITTURI: Per l'iscrizione al fondo di previdenza del personale del ruolo speciale ad esaurimento assegnato all'UTIF di Trieste (4-02828) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	GARGANO: Per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente l'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (4-02673) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
1046	1053
DE VIDOVICH: Per la proroga della sessione autunnale di esami da parte della direzione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma (4-03449) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	GASTONE: Per la modifica della prassi concernente i trasferimenti degli agenti delle guardie di finanza (4-02932) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)
1048	1053
DI GIOIA: Per la gratuità delle vidimazioni dei registri di contabilità IVA e per il rimborso agli interessati delle somme indebitamente pagate (4-03268) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	GEROLIMETTO: Delimitazione delle zone viticole danneggiate dal maltempo per la concessione degli sgravi fiscali di cui alla legge 21 ottobre 1968, n. 1088 (4-03090) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)
1048	1054
DI MARINO: Per la concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo	GIOMO: Per la liquidazione degli emolumenti spettanti ai commissari di esami di maturità 1970-1971 (4-01741) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
	1054

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

	PAG.		PAG.
IANNIELLO: Attuazione norme concernenti il riassetto del personale della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con particolare riguardo agli ex cottimisti e agli ex combattenti (4-02214) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1055	MAINA: Sui manifesti contro le forze armate affissi ad Aosta a firma del « Nucleo di Aosta dei proletari in divisa » (4-03081) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1059
IANNIELLO: Per la soppressione del ruolo aggiunto e della qualifica di commesso avventizio del personale delle ricevitorie del lotto (4-02502) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1055	MANCA: Per la tutela della Rocca dell'Albornoz a Narni (Terni) (4-01635) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1060
LA BELLA: Per il riconoscimento del titolo di operatore meccanografico ai fini dell'ammissione al concorso per coadiutore meccanografo presso il Ministero delle finanze (4-02636) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1056	MARTINI MARIA ELETTA: Sulle norme per la concessione di contributi alle scuole materne non statali per l'anno scolastico 1972-73 (4-03344) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1060
LAFORGIA: Per la pubblicazione sulla <i>Gazzetta ufficiale</i> del decreto concernente le norme di applicazione previste dalla legge 5 dicembre 1971, n. 1074, riguardante l'immissione in ruolo dei docenti abilitati (4-02862) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1056	MARZOTTO CAOTORTA: Per l'emanazione del decreto di esecuzione previsto dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli con motore a benzina (4-02591) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i>)	1060
LAVAGNOLI: Per la concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio ad alcuni ex combattenti di Bovolone, Legnago e Oppeano (Verona) (4-02900) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1057	MESSENI NEMAGNA: Alloggi concessi alle ostetriche diplomate presso la clinica ostetrica dell'università di Bari-policlinico (4-01805 e 01833) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i>)	1061
LUCCHESI: Per l'istituzione di una delegazione doganale a Lucca (4-02230) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1057	MICHELI PIETRO: Per la corretta interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi e il personale delle abolite imposte di consumo (4-02952) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1061
MAGGIONI: Sul numero degli obiettori di coscienza scarcerati e di quelli che non hanno potuto beneficiare della recente legge (4-03297) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1058	MIROGLIO: Per la liquidazione agli enti locali delle province di Savona, Asti, Cuneo e Alessandria delle entrate derivanti dai sovraccanoni a carico della Falk per derivazioni idriche ad uso elettrico (4-02479) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1062
MAGLIANO: Sulla legittimità della tassazione prevista per i pensionati dalla nuova legge tributaria e per l'esenzione dei redditi imponibili fino a 2 milioni di lire (4-02462) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1058	MONTI RENATO: Per la concessione dell'ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio ad alcuni ex combattenti di Monsummano Terme (Pistoia) (4-01864) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1063
MAGNANI NOYA MARIA: Presunta detenzione di alcuni obiettori di coscienza (4-03246) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	1059	NICCOLAI GIUSEPPE: Sul fermo di due giovani che affiggevano manifesti di « Lotta continua » a Pisa (4-02297) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1063
MAINA: Sull'incendio di autovetture appartenenti a sindacalisti della CISNAL e ad iscritti al MSI, verificatosi a Torino il 29 novembre 1972 (4-02771) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1059	NICCOLAI GIUSEPPE: Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari (4-02378) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1064

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

PAG.	PAG.
NICCOLAI GIUSEPPE: Mancata partecipazione di membri del Governo alla cerimonia del 23 ottobre 1972 in onore dei caduti ad El Alamein (4-02686) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	SERVADEI: Sugli impianti sportivi finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno (4-02208) (risponde VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)
1064	1071
OLIVI: Sulla mancata erogazione alle scuole materne non statali dei contributi per l'anno 1972 (4-03412) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	SERVELLO: Sanzioni pecuniarie inflitte alla sezione del MSI di Sesto San Giovanni (Milano) per violazioni al regolamento comunale sulle pubbliche affissioni (4-03326) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)
1065	1071
PELLIZZARI: Tutela delle famiglie di giovani in obbligo di leva sposati con prole o in procinto di averne (4-03163) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	SISTO: Ventilato trasferimento di una parte delle competenze della dogana di Alessandria a quella di Genova (4-03231) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)
1065	1072
PERRONE: Inserimento d'ufficio da parte del provveditore agli studi di Messina nella graduatoria per l'insegnamento delle scienze agrarie e tecniche di conduzione aziendali di alcune insegnanti diplomate in economia domestica (4-03083) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	SPINELLI: Interventi della GEPI in favore dei falliti calzifici Ambrosiana di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana (Lucca) (4-03198) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
1066	1072
POLI: Per il restauro del palazzo medico di Seravezza e della chiesa di Sant'Agostino di Pietrasanta (Lucca) (4-00913) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	SPONZIELLO: Reintegrazione nei ruoli dell'esercito in qualità di ufficiale di Angelo Raffaele Rollo di Melendugno (Lecce) (4-03481) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
1067	1073
POLI: Sull'attribuzione della terza categoria alla dogana di Piombino (Livorno) (4-02889) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	TASSI: Ventilata installazione di una raffineria di petrolio a Fornovo (Parma) da parte della Società petrolifera italiana (4-02891) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
1067	1073
RAICICH: Su episodi di propaganda antisemitica (4-00669) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	TOCCO: Sulla ventilata soppressione della scuola militare di Volo di Fertilia (Sassari) in relazione al trasferimento a Latina di numerosi piloti (4-03329) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
1067	1074
RAICICH: Ventilata sospensione dell'attività dell'Istituto per l'atlante linguistico italiano di Torino (4-01313) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	TOZZI CONDIVI: Misure internazionali contro il terrorismo (4-01453) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)
1069	1074
RAUSA: Riserva di posti nel concorso a preside di liceo classico, scientifico e degli istituti magistrali, a presidi titolari di scuola media, già ordinari negli istituti superiori (4-03041) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	TRIPODI GIROLAMO: Per la concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio a taluni ex combattenti della provincia di Reggio Calabria (4-02249) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
1069	1075
RAUSA: Per la revoca del provvedimento di soppressione del laboratorio militare di Lecce (4-03435) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	URSO GIACINTO: Ventilata chiusura del IX laboratorio militare di confezioni di Lecce (4-03266) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
1070	1076
SACCUCCI: Disparità di trattamento nella corresponsione dell'indennità meccanografica al personale ausiliario del Ministero delle finanze (4-02992) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	VALENSISE: Per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente il passaggio nei ruoli ordinari degli insegnanti in possesso di abilitazione all'insegnamento (4-03058) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
1070	1076

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

ALFANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se attualmente siano previste ed attuate provvidenze in favore dei figli degli emigrati nel periodo in cui il capo-famiglia si trova all'estero per lavoro.

Se, in caso contrario, si ritenga doveroso predisporre specifici accorgimenti quali, ad esempio, l'esonero delle tasse scolastiche ed un contributo per l'acquisto di libri, in modo da dare un concreto aiuto a queste famiglie smembrate dallo stato di bisogno in cui versano.

(4-02068)

RISPOSTA. — Questo Ministero con circolare 9 settembre 1968, n. 372, ha chiarito, d'intesa con i ministeri delle finanze e degli affari esteri, che « in applicazione dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 645, il beneficio dell'esonero dalle tasse scolastiche per i figli degli emigrati che frequentano le scuole secondarie può concedersi anche nel caso in cui gli alunni non provengano dall'estero ma siano rimasti in Italia per proseguire gli studi ».

I predetti ministeri, all'epoca hanno diramato le opportune istruzioni agli organi dipendenti (intendenze di finanza e rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero).

Va precisato, poi, che il citato articolo 17 non pone come condizione lo stato di disagio economico della famiglia dell'alunno; per cui non occorre che gli aspiranti al beneficio dell'esonero dalle tasse chiedano il nulla-osta dell'intendenza di finanza.

Per quanto concerne, infine, la concessione dei buoni libro, si precisa che nelle regioni a statuto ordinario la materia dell'assistenza scolastica è ormai di competenza delle autorità regionali. In quelle a statuto speciale, le disposizioni statali vigenti consentono ai patronati scolastici e alle casse scolastiche di avvertire le difficoltà connesse con la particolare situazione degli alunni in argomento e di intervenire nei modi più appropriati; compito questo che nella generalità dei casi risulta svolto dalle istituzioni in modo più che soddisfacente.

Il Ministro: SCALFARO.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle ragioni per cui la Corte dei conti si rifiuta di registrare il decreto ministeriale applicativo dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, relativo alla formazione della graduatoria nazionale per l'immissione in ruolo dei docenti abilitati.

Per conoscere quale azione sia stata svolta presso la Corte dei conti al fine di sbloccare una situazione che si sarebbe dovuta risolvere, da circa tre mesi, a favore degli aventi diritto e che, nel vedere pregiudicata la loro legittima e definitiva sistemazione, si trovano in stato di agitazione.

Per accertare infine se sia intendimento del ministro, nel caso del protrarsi del blocco di cui sopra, prendere quelle adeguate iniziative che ritenga necessarie ed opportune per dare soluzione al problema a piena tutela delle legittime aspettative degli interessati.

(4-02090)

RISPOSTA. — Il decreto 18 aprile 1972 concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria e artistica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, non è stato ammesso a registrazione dalla Corte dei conti perché l'organo di controllo ha ritenuto parzialmente illegittimo il decreto ministeriale 2 marzo 1972 che, istituendo, fra l'altro, nuove classi di concorso costituisce il presupposto normativo del provvedimento in questione.

Si è reso, di conseguenza, indispensabile apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 2 marzo 1972 suddetto con un nuovo decreto (9 dicembre 1972, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* 23 dicembre 1972, n. 332); è stato quindi possibile riproporre all'esame della Corte dei conti, opportunamente modificato, il bando di applicazione del citato articolo 7.

Va per altro precisato che il ritardo nella formazione delle graduatorie nazionali permanenti non dovrebbe recare ai professori interessati il concreto danno del ritardo dell'immissione in ruolo; infatti tali graduatorie sono utilizzabili solo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per l'immissione nei ruoli delle scuole secondarie in attuazione delle precedenti leggi 25 luglio 1966, n. 603 (scuola media) e 2 aprile 1968, n. 468 (scuole secondarie di secondo grado).

Il Ministro: SCALFARO.

ANSELMI TINA E CASTELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della campagna pubblicitaria a favore di un volume dal significativo titolo *Le frodi fiscali in materia di IVA* che addita ai contribuenti italiani la perfezione organizzativa raggiunta negli altri paesi dalle « indu-

strie delle frodi»; se ritenga tale attività « educativa » meritevole di incentivazione o invece di esame da parte del magistrato penale. (4-02617)

RISPOSTA. — Il libro cui sembra voglia riferirsi l'interrogante riguarda ipotesi di frodi desunte da altri ordinamenti aventi caratteristiche strutturali diverse dal regime italiano vigente in materia d'imposta sul valore aggiunto.

Del resto il volume è stato pubblicato nel maggio dell'anno 1972 in data anteriore, cioè, alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, e non rispecchia, perciò, affatto l'attuale situazione normativa.

Comunque le ipotesi formulate sono, per lo più, grossolane ed ingenuè, tali da consigliare il contribuente non sprovveduto a non avvalersi di quei suggerimenti se vuole evitare di incappare con sicurezza nei rigori della legge.

Al limite, poi, si osserva che le poche volte che vengono espresse congetture di un qualche interesse, esse servono anche a rendere il fisco più sensibile e accorto nel rilevare i raggiri che contribuenti fiscalmente scorretti intendessero porre in atto.

Tuttavia la fondamentale inconsistenza del contenuto, la forma data all'elaborato, il mancato riferimento delle ipotesi di frodi a disposizioni vigenti, sono circostanze tali nelle quali non sembra possano configurarsi gli estremi di reato.

È certo ad ogni modo che l'amministrazione vigilerà attentamente affinché non abbiano a diffondersi pubblicazioni aventi il fine precipuo di incoraggiare i contribuenti a violare le leggi in materia tributaria e non mancherà, ove ne sia il caso, di denunciare i responsabili all'autorità giudiziaria.

Il Ministro: VALSECCHI.

BENEDIKTER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il motivo per il quale l'Amministrazione finanziaria, che per questo scopo ha a disposizione diversi miliardi l'anno, non ha ancora chiarito all'opinione pubblica l'effettiva portata delle ripercussioni dell'IVA — imposta sul valore aggiunto — sui prezzi dei prodotti di più largo e diffuso consumo, permettendo così la proliferazione di voci allarmistiche ed interessate da parte dei settori della produzione e della distribuzione.

Sembra, infatti, che i prezzi non potranno non aumentare per tre motivi ben precisi:

a) il momento congiunturale sfavorevole, che impedisce ai commercianti di assorbire anche parzialmente l'imposta;

b) il fatto che la legge prevede solo in parte la detassazione delle scorte di magazzino, che finiranno fatalmente col subire una doppia tassazione;

c) le incertezze sul comportamento degli industriali che dovrebbero diminuire (ma lo faranno?) i prezzi praticati ai grossisti in misura corrispondente alla riduzione del costo fiscale del ciclo produttivo.

Considerato l'imperfetto sistema di detassazione degli investimenti e delle scorte, gli appesantimenti amministrativi e contabili che peseranno particolarmente sulle industrie minori, nonché l'elevatezza delle aliquote, l'interrogante ritiene che in tale situazione un ruolo primario spetti all'informazione dei cittadini, per evitare che, prendendo per pretesto l'IVA, si diano per scontati degli aumenti dei prezzi che potrebbero invece essere evitabilissimi. (4-02672)

RISPOSTA. — Non sembra che possa essere fondatamente condivisa l'opinione espressa nella prima parte della interrogazione.

L'amministrazione, specialmente a seguito della emanazione dei provvedimenti delegati ma anche precedentemente a tale data, ha svolto una intensa azione di propaganda circa la nuova imposta sul valore aggiunto, utilizzando strumenti e canali adeguati con lo scopo di far conoscere all'opinione pubblica la effettiva portata dell'incidenza del nuovo tributo specie sui prezzi dei generi di prima necessità.

La partecipazione a numerosi convegni e conferenze indetti da organizzazioni ed enti operanti in ogni settore dell'attività economica nazionale ha consentito in particolar modo all'amministrazione di discutere ed illustrare i problemi connessi alla trasformazione dell'IGE in IVA, e di sottolineare inoltre le ripercussioni che il nuovo regime fiscale potrà avere sui prezzi al consumo ove altri fattori non intervengano a modificarne l'andamento.

Al medesimo fine di diffondere in tutti gli strati sociali la conoscenza dell'imposta ed il suo meccanismo di applicazione, contatti ad ogni livello sono stati presi con le varie associazioni di categoria così da poter esercitare, anche loro tramite, una capillare opera d'informazione nei confronti della massa degli operatori economici. A ciò devono poi aggiun-

gersi i quotidiani incontri diretti con il pubblico nelle sedi degli uffici finanziari.

L'opera di divulgazione esercitata dall'amministrazione si è andata sempre più intensificando dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, con l'ausilio di tutti i più moderni mezzi di informazione particolarmente della radio e della televisione, così da sensibilizzare l'opinione pubblica al problema nel modo più ampio possibile.

In tutte queste occasioni non si è mancato di mettere in luce le caratteristiche peculiari della nuova imposta sul valore aggiunto ed i suoi possibili riflessi sui prezzi in raffronto a quelli prodotti dall'IGE.

In particolare, si è richiamata l'attenzione sulla considerazione che l'aumento delle aliquote dell'IVA, rispetto a quelle dell'IGE, è puramente nominale ove si ponga mente al meccanismo delle detrazioni grazie al quale l'imposta sul valore aggiunto, a differenza dell'IGE, non si applica ad ogni passaggio sul prezzo pieno di vendita, ma si commisura solo al maggior valore che il bene acquista in ciascuna fase produttiva e distributiva.

Si è posto in rilievo che l'incidenza dell'IVA non va confrontata solo con quella dell'IGE, ma anche con quella delle altre imposte, ed in particolare delle imposte comunali di consumo, che sono state assorbite dal nuovo tributo. Ciò che determina, segnatamente in alcuni importanti comparti del settore alimentare, come ad esempio in quello delle carni, del caffè, dell'acqua e bevande gassate, addirittura una notevole diminuzione del carico fiscale.

Si è puntualizzato, infine, che l'adozione, nella prima fase di applicazione del nuovo tributo, delle aliquote ridotte rispettivamente dell'1 per cento o del 3 per cento per i generi alimentari di prima necessità in regime di IGE esenti o soggetti ad aliquote non superiori al 3 per cento, esclude che in tali settori l'introduzione dell'IVA possa provocare ripercussioni sul livello dei prezzi.

In altri termini l'Amministrazione, senza escludere che per determinati settori ed in relazione a certi beni e servizi si avrà un adattamento del mercato ai nuovi prezzi fissati in regime IVA, ha inteso in pari tempo mettere in guardia i consumatori contro i pericoli di lievitazioni ingiustificate dovute a fattori psicologici ed a cause patologiche.

Non c'è dubbio che fenomeni di questo tipo vanno anche contrastati con l'adozione di misure adeguate, oltre che tramite i soli canali dell'informazione.

Il Governo è però convinto della notevole importanza di quest'ultimo mezzo e della proficuità dei risultati che se ne possono attendere, ed in ciò non può non convenire pienamente sul pensiero espresso al medesimo riguardo.

Il Ministro: VALSECCHI.

BIAGIONI E MARTINI MARIA ELETTA.

— *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per conoscere le ragioni che impediscono alla GEPI di dare pratica attuazione all'accordo siglato il 27 marzo 1972 in sede del Ministero dell'industria, in base al quale era stato preso impegno di dare vita ad una nuova azienda che rilevasse i calzifici Ambrosiana di Castelnuovo Garfagnana e Pietrasanta (Lucca), assicurando il posto di lavoro a tutte le maestranze dipendenti.

I lavoratori, attualmente in cassa integrazione, ai sensi della legge n. 1115, hanno riscosso soltanto tre mesi delle loro spettanze e si trovano quindi in una situazione economica assolutamente insostenibile, aggravata dalla preoccupazione, che diviene ogni giorno più assillante, derivante dal fatto di non vedere iniziare l'attività delle nuove aziende.

Gli interroganti fanno presente la situazione sconsolante in cui si trovano da mesi questi 700 lavoratori legati solo al filo della soluzione politica assicurata dal citato accordo del 27 marzo 1972. (4-03061)

RISPOSTA. — Conformemente agli impegni assunti nella riunione tenuta presso questo Ministero il 24 maggio 1972, il consiglio di amministrazione della finanziaria GEPI ha deliberato un intervento a favore della fallita Ambrosiana-calze mediante la creazione della società Calzificio Garfagnana che ha preso in affitto gli stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta.

Le ragioni per cui la finanziaria GEPI ha procrastinato tale intervento sono da individuare sia nella impossibilità di reperire, tenendo conto delle dimensioni degli stabilimenti e delle caratteristiche del settore, di qualificati imprenditori interessati all'operazione, sia nelle difficoltà incontrate a causa del mancato accordo sul prezzo da parte della curatela.

Riguardo allo stabilimento di Garfagnana, impianto ritenuto non valido dalla GEPI nella situazione attuale, ma che può divenirlo con una opportuna opera di ristrutturazione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

la GEPI è in avanzate trattative con un'impresa interessata.

Invece per lo stabilimento di Pietrasanta, che è sempre stato considerato praticamente non ristrutturabile, la stessa finanziaria non ha ancora reperito alcuna concreta ed immediata possibilità di attività sostitutiva.

Per quanto riguarda il lato sociale del problema si fa presente che gli operai sospesi dal lavoro hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 6 giugno-6 settembre 1972.

Circa la richiesta intesa ad ottenere una proroga di sei mesi del citato provvedimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha reso noto che tale richiesta trovasi in istruttoria presso il competente ufficio regionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

BIANCHI ALFREDO. *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i lavoratori dipendenti del calzificio Ambrosiana di Pietrasanta e Castelnuovo (Lucca) sono a cassa integrazione dall'aprile del 1971; si chiede che la GEPI, che ha sottoscritto accordo nel marzo 1972 con le organizzazioni sindacali, si impegni a rilevare i due stabilimenti, a procedere alla ristrutturazione aziendale ed infine a provvedere, se pur in modo graduale, alla riassunzione di tutto il personale.

L'interrogante si chiede per quale motivo, malgrado gli impegni assunti, fino ad oggi la GEPI non ha ancora provveduto a dare inizio alla ristrutturazione aziendale e di conseguenza i lavoratori sono ancora in cassa integrazione e non sanno quando potranno riprendere l'attività lavorativa; se siano inoltre a conoscenza del fatto che da oltre tre mesi i lavoratori dell'Ambrosiana (circa 700) non percepiscono l'indennità della cassa integrazione malgrado ne abbiano diritto.

L'interrogante chiede quali urgenti interventi i ministri competenti intendano adottare perché sia provveduto immediatamente al pagamento della cassa integrazione al personale e sia iniziata la ristrutturazione aziendale con la conseguente ripresa del lavoro.

Considerato infine che il personale è sospeso dal lavoro da oltre 20 mesi, con grave disagio per le loro famiglie e danno notevole alla economia delle zone interessate nonché alla GEPI stessa i cui ritardi nella ripresa del

lavoro finiscono per aggravare ulteriormente la situazione, l'interrogante desidera conoscere i tempi esatti dell'inizio della ristrutturazione e della ripresa dell'attività produttiva
(4-03164)

RISPOSTA. — Conformemente agli impegni assunti nella riunione tenuta presso questo Ministero il 24 maggio 1972, il consiglio di amministrazione della finanziaria GEPI ha deliberato un intervento a favore della fallita Ambrosiana Calze mediante la creazione della società Calzificio Garfagnana che ha preso in affitto gli stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta.

Le ragioni per cui la finanziaria GEPI ha procrastinato tale intervento sono da individuare nella impossibilità di reperire, tenendo conto delle dimensioni degli stabilimenti e delle caratteristiche del settore, di qualificati imprenditori interessati all'operazione, sia nelle difficoltà incontrate a causa del mancato accordo sul prezzo da parte della curatela.

Riguardo allo stabilimento di Garfagnana, impianto ritenuto non valido dalla GEPI nella situazione attuale, ma che può divenirlo con una opportuna opera di ristrutturazione, la GEPI è in avanzate trattative con un'impresa interessata.

Invece per lo stabilimento di Pietrasanta, che è sempre stato considerato praticamente non ristrutturabile, la stessa Finanziaria non ha ancora reperito alcuna concreta ed immediata possibilità di attività sostitutiva.

Per quanto riguarda il lato sociale del problema si fa presente che gli operai sospesi dal lavoro hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 6 giugno-6 settembre 1972.

Circa la richiesta intesa ad ottenere una proroga di sei mesi del citato provvedimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha reso noto che tale richiesta trovasi in istruttoria presso il competente ufficio regionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

BIRINDELLI E TORTORELLA GIUSEPPE.
— *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

a) con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono state emanate le norme per il conferimento della

qualifica di aiutante ai marescialli maggiori delle forze armate per il numero del 10 per cento della forza in organico, distintamente classificate secondo il ruolo speciale dei marescialli maggiori e secondo il ruolo ordinario dei sottufficiali in genere, comprendente marescialli maggiori, marescialli capi, ordinari, sergenti maggiori e sergenti;

b) che sulla scorta di tali norme si è verificato che il 90 per cento dell'esiguo numero dei marescialli maggiori, i quali sono stati trasferiti in ruoli speciali a seguito di richiesta degli stessi e dopo uno scrupoloso esame dei rispettivi titoli di merito, è rimasto escluso dal beneficio della nomina ad aiutante a vantaggio di un notevole numero di sottufficiali del ruolo ordinario, i quali hanno potuto conseguire la nomina, malgrado non vantassero né il grado, né l'anzianità, né la classifica di merito dei marescialli maggiori del ruolo speciale;

c) che in tal modo il sottufficiale meritevole sotto tutti i punti di vista è stato postposto a quello meno meritevole — se ritenga di prendere in attento esame questa anomala situazione che si è determinata in modo da sanare notevoli danni economici e soprattutto morali che sono derivati ad un limitato numero di benemeriti marescialli maggiori delle forze armate. (4-03594)

RISPOSTA. — La situazione dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio ai fini di una più favorevole determinazione dell'aliquota percentuale per il conferimento delle qualifiche di aiutante o di scelto è stata oggetto di attenta considerazione da parte dell'Amministrazione che ha avviato alle necessarie intese del Ministero del tesoro apposita iniziativa di legge.

Il Ministro: TANASSI.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti s'intenda adottare per salvaguardare e tutelare la professione dei farmacisti dalle astuzie dei trafficanti di stupefacenti.

Il farmacista non avrebbe nessun interesse a detenere per somministrare ai malati tali prodotti per poche decine di lire di guadagno sotto il permanente incubo di essere aggirato da consumatori della droga.

A parere dell'interrogante si dovrebbe affidare all'ordine dei medici il compito di distribuire i ricettari per stupefacenti in numero ben preciso e limitato per poter con-

trollare all'origine l'eventuale abuso delle prescrizioni;

stabilire pene severissime per i farmacisti ed i medici che abusassero della professione per darsi al traffico degli stupefacenti mentre per gli altri, vere vittime del sistema, dovrebbe bastare il deferimento all'ordine provinciale dei farmacisti.

Infine per gli assistiti delle mutue si dovrebbe praticare la somministrazione dei prodotti con l'assistenza indiretta, salvo il rimborso dell'istituto che potrebbe così esercitare un suo immediato controllo. (4-00201)

RISPOSTA. — La proposta obbligatorietà, da parte del medico, di prescrivere stupefacenti su uno speciale ricettario, ripropone una questione già presa in esame in sede di progetto della legge sulla disciplina della produzione, commercio ed impiego degli stupefacenti.

Il Consiglio superiore di sanità ebbe ad esprimere, infatti, al riguardo parere contrario, nella seduta del 5 marzo 1952.

Per quanto inoltre, si riferisce al problema dell'eventuale abuso professionale dei farmacisti e dei medici nel commercio degli stupefacenti, si fa presente che in merito la legislazione vigente (legge 22 ottobre 1954, n. 1041) prevede già severe sanzioni per i detti sanitari per il reato di traffico di droga, mentre la legge stessa detta pene meno gravi per reati minori.

Queste ultime, stabilite per fattispecie contravvenzionali, bene evidenziano la preoccupazione del legislatore di colpire diversamente comportamenti meramente colposi.

È fuori di dubbio, comunque, che il delicato problema in esame presenta un particolare aspetto legato all'opportunità di una modifica dell'attuale sistema normativo, come la interrogante suggerisce.

In tal senso è stato predisposto un progetto di nuova normativa sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, già presentato al Senato della Repubblica, che tiene conto, in larga misura, delle critiche volte alla legislazione vigente in materia.

Il Ministro: GASPARI.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali siano i motivi che ostacolano l'accreditamento delle somme liquidate e ripartite alle amministrazioni provinciali interessate, fra cui quella di Savona, ed ai comuni di Osiglia, Millesimo, Dego, Piana Crixia, Boccavignale,

Cengio, Cairo Montenotte, con decreto del Ministro delle finanze del 7 febbraio 1972, n. 50004, ai sensi dell'articolo 53, testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale versamento è dovuto quale canone suppletivo da parte delle Acciaierie e ferriere lombarde Falk per la produzione di energia elettrica nella centrale di Cairo Montenotte in dipendenza delle derivazioni d'acqua dal fiume Bormida, per concessioni accordate nel settembre 1950 e concordate tra i legali rappresentanti degli enti locali interessati e la società concessionaria nel maggio 1970.

L'interrogante richiede lo snellimento della procedura finanziaria in considerazione delle difficoltà di bilancio degli enti interessati.
(4-02832)

RISPOSTA. — Si conferma, innanzitutto, la notizia riferita dall'interrogante, relativa alla emissione del provvedimento ministeriale con il quale è stato liquidato e ripartito fra i comuni rivieraschi e le rispettive province il sovraccanone dovuto dalla società Acciaierie e ferriere lombarde Falk per le derivazioni d'acqua dal fiume Bormida impiegate per il funzionamento delle centrali idroelettriche di Cairo Montenotte e Spigno Monferrato.

Si riferisce poi, che a pochi giorni dalla data di emissione del cennato provvedimento, il Ministero delle finanze ne trasmise copia alle prefetture di Savona, di Cuneo, di Asti e di Alessandria, che provvide a darne tempestiva comunicazione alla Società Falck ed inoltre alle amministrazioni provinciali dei rispettivi territori ed ai comuni interessati di ciascuna provincia.

Sicché a seguito della emanazione del decreto ministeriale e della sua trasmissione agli enti beneficiari, è venuto a costituirsi un vero e proprio rapporto giuridico obbligatorio di natura patrimoniale fra tali enti e la società a carico della quale il sovraccanone è stato liquidato.

Il Ministero quindi, attraverso i citati adempimenti ha esaurito la sua funzione, per cui spetta a ciascuno dei ricordati enti di provvedere, direttamente a riscuotere dalla società concessionaria la quota risultante dal provvedimento di riparto.

Da recenti notizie di fonte prefettizia risulta effettivamente che gran parte degli enti beneficiari non ha ancora conseguito il pagamento di quanto spettante per effetto del menzionato decreto ministeriale.

Qualora tale ritardo dovesse ulteriormente protrarsi senza che sussistano motivi validi,

le province ed i comuni interessati potranno avvalersi della speciale procedura coattiva, prevista dal testo unico del 14 aprile 1910 n. 639.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

BOLDRINI, D'ALESSIO, NAHOUM E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere gli orientamenti in base ai quali si sta procedendo alla attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge sul riassetto della carriera del personale militare in correlazione con quello attuato per i civili e in particolare se siano state tenute presenti le seguenti esigenze:

1) eliminare il disagio determinatosi in seguito alla nota proliferazione degli alti gradi che, nel 1972, avrebbero toccato la cifra di 49 generali di corpo d'armata, 17 dei quali senza impiego, di 24 ammiragli di squadra, 10 dei quali senza impiego, di 171 generali di aviazione, 98 dei quali senza impiego, di 40 generali di divisione e di brigata dell'arma dei carabinieri, 18 dei quali a disposizione, di 200 colonnelli della stessa arma, 140 dei quali senza impiego, di 740 colonnelli di fanteria, 390 dei quali senza impiego;

2) fissare l'ordinamento delle forze armate, base e premessa di ogni altra determinazione, per superare, sia la situazione di confusione e di incertezza in atto, sia la tendenza all'ampliamento artificioso dei posti organici nell'intento di dare una qualsiasi sistemazione all'esorbitante numero di presenze nei ruoli dei gradi elevati;

3) fornire elementi di giudizio per un raffronto tra la dirigenza civile e quella militare con il complesso degli impiegati della pubblica amministrazione e dei militari di carriera escludendo, fra questi ultimi, i reparti combattenti che non possono ovviamente seguire criteri eguali a quelli della dirigenza;

4) riproporzionare il numero dei posti di ruolo riconducendoli agli organici fissati nel 1955, stabilendo in ogni caso per legge gli organici di pace, con l'esclusione di ogni ulteriore accrescimento come invece sembra si voglia fare portando i generali di corpo d'armata dell'esercito da 21 a 30, i generali di squadra aerea, da 9 a 15, gli ammiragli di squadra, da 10 a 15, i generali di divisione e di brigata dei carabinieri, da 18 a 24, i generali di brigata dell'esercito, da 112 a 160, e i generali delle tre forze armate, da 190 a 300;

5) spiegare come si conciliano le ripetute affermazioni del Ministro della difesa e

degli stati maggiori circa la costante diminuzione delle forze, in conseguenza delle difficoltà del bilancio, con la proposta di considerevoli aumenti di organico proprio ai livelli più alti;

6) attuare la sostanziale modifica di quel meccanismo dell'avanzamento, causa della proliferazione negli alti gradi, correggendo in particolare il sistema delle vacanze obbligatorie non corrispondenti alla effettiva disponibilità dei posti in organico ed altresì riconducendo, le cosiddette « vacanze NATO », agli incarichi previsti nei trattati internazionali e negli accordi militari comuni;

7) porre rimedio, in rapporto alle reali necessità delle forze armate, alla loro efficienza, e al principio direttivo della unificazione interforze, alla dispersione dei quadri nelle più disparate attività e alla duplicità e proliferazione di uffici e servizi analoghi, prendendo come base la suddivisione di competenze operata con le direzioni generali del Ministero e puntando a formare militari preparati allo svolgimento dei compiti di specifiche branche di servizio;

8) superare, tendendo all'unificazione, l'assurda moltiplicazione dei ruoli per i servizi identici come nel caso dei medici militari, dei farmacisti, degli ingegneri, degli amministratori, commissari e addetti alla sussistenza, ecc., che ha prodotto per le tre forze armate, 12 ruoli principali, 21 ruoli sussidiari, 7 ruoli speciali, 5 ruoli CEMM, per un totale di 45 ruoli;

9) riprendere in esame il trattamento economico dei militari con l'obiettivo di giungere alla separazione tra proporzione retributiva e sviluppo della carriera gerarchica in modo che la prima non dipenda più dal secondo per eliminare ogni deteriore incentivo a continui e non funzionali avanzamenti, senza tuttavia comprimere legittime esigenze di miglioramento, attuando altresì possibilità di diversa sistemazione per tutti quegli ufficiali che non potranno pervenire ai vertici della carriera;

10) eliminare di conseguenza ogni umiliante artificio come quello di prevedere per l'ufficiale, dopo una quarta valutazione, di essere promosso ad anzianità al grado superiore, ma solo nel giorno precedente a quello del raggiungimento del limite di età, causando malessere tra i militari interessati e disagio per la stessa istituzione, mentre invece soluzioni più adeguate si potrebbero ricercare nell'assegnazione di un congruo trattamento di quiescenza con la collocazione in ausiliaria dell'ufficiale stesso.

Gli interroganti desiderano inoltre sapere:

a) se sia vero che proposte in discussione, elevando a circa 60 i posti in organico per i generali di corpo d'armata, di squadra aerea e per gli ammiragli di squadra, risulterebbero perfino superiori a quelle attuate con il decreto delegato dell'alta dirigenza per tutta l'amministrazione dello Stato;

b) se sia vero che le retribuzioni previste per gli ufficiali da colonnello in su sono comprensive anche delle indennità militare e di rischio risultando pertanto superiori a quelle già elevate previste nel citato decreto delegato;

c) se sia vero che nel progetto all'esame i miglioramenti delle retribuzioni non riguardano i gradi più bassi, da tenente colonnello in giù, con il risultato non solo di deludere legittime aspettative, ma di accentuare le già notevoli sperequazioni esistenti tra le diverse categorie degli ufficiali delle forze armate.

(4-03645)

RISPOSTA. — Gli studi per la definizione del provvedimento di legge da presentare alle Camere per estendere agli ufficiali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16-*quater* citato dagli interroganti, il trattamento economico dei dirigenti civili, sono condotti in aderenza ai criteri indicati nella ricordata norma.

Sul provvedimento e sui relativi criteri informativi avrà modo di discutere e di pronunciarsi il Parlamento che sarà chiamato ad approvarlo.

Il Ministro: TANASSI.

BUSETTO E PEGORARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno diramare ai provveditori agli studi delle diverse province una nota di chiarimento su quanto è disposto dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario » — Tabella: « Titoli di ammissione alle classi di abilitazione all'insegnamento di scienze matematiche (voce n. 51) per il quale è contemplato il titolo di studio così denominato " laurea in scienze statistiche, demografiche attuariali " ».

È noto che esistono facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali ma non esiste una laurea che comprenda contemporaneamente tutte e tre le specializzazioni. Vi è la laurea in scienze statistiche ed attuariali, di scienze statistiche ed economiche, e quella di scienze statistiche e demografiche. Il prov-

veditorato di Padova afferma che la laurea in scienze statistiche ed economiche — l'unica che è possibile conseguire presso la facoltà di statistica di Padova — non è idonea per l'insegnamento di matematica alla voce di cui sopra nel citato decreto.

Perciò sorge l'esigenza di un urgente chiarimento ministeriale che dia certezza di diritti ai laureati concorrenti. (4-01551)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 9 dicembre 1972 è stato modificato il decreto ministeriale 2 marzo 1972 nel senso che i diplomi di laurea in « scienze statistiche e demografiche », « scienze statistiche ed attuariali » sono titoli validi per l'ammissione ai corsi abilitanti, classe 51, ed alle relative graduatorie per gli incarichi d'insegnamento.

Il Ministro: SCALFARO.

CALABRO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se ritenga gravemente lesivo per l'industria cinematografica italiana il ritardo con cui ogni anno il Governo procede alla nomina dei comitati di esperti di cui alla legge n. 1213; se ritenga indecoroso che già alla fine dell'anno non siano ancora stati nominati detti comitati che avrebbero già dovuto essere in attività, secondo le indicazioni della legge n. 1213, fin dal 1° gennaio 1971.

Per sapere se ritenga che sia urgente nominare, per poter dare tranquillità all'industria cinematografica italiana, i comitati sopra citati. (4-03005)

RISPOSTA. — Questo Ministero, al fine di eliminare gli inconvenienti segnalati, ha predisposto un disegno di legge (approvato dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre 1973) che reca disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo.

Infatti, ai fini della costituzione e funzionalità di detti organismi, sono insorti gravi ostacoli, in relazione alla persistente inerzia di talune associazioni di categoria di fronte alle reiterate richieste di indicazioni dei loro rappresentanti che, come è noto, sono nominati dal ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tale situazione ha impedito di far luogo agli adempimenti di carattere tecnico ed amministrativo stabiliti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Il citato disegno di legge, che dovrà ora seguire l'iter parlamentare, prevede che i rappresentanti di categoria sono designati d'ufficio dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, qualora le rispettive organizzazioni non provvedano alla indicazione dei nominativi entro 30 giorni dalla richiesta del ministro stesso.

Si comunica, inoltre, che nella riunione del 19 dicembre 1972, la commissione centrale per la cinematografia ha espresso parere favorevole per la nomina del comitato di esperti dell'anno 1972.

Il Ministro: BADINI CONFALONIERI.

CARDIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia stata ordinata una inchiesta sul grave infortunio verificatosi venerdì 11 novembre 1972 nelle miniere di Ingurtosu (Cagliari), dove una mina è esplosa ferendo 5 minatori, di cui uno versa in pericolo di vita, e, in caso affermativo, quali risultanze emergano circa la responsabilità dell'incidente, avvenuto, a notizia dell'interrogante, mentre si procedeva ad installare un impianto di ventilazione in una galleria rimasta inattiva per oltre 50 anni.

(4-02534)

RISPOSTA. — È già stata effettuata l'inchiesta tendente ad accertare le cause e le eventuali responsabilità per l'incidente verificatosi presso la miniera di Ingurtosu espletata dal competente ufficio minerario a norma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.

L'incidente in questione si è verificato in una galleria lunga circa un chilometro, eseguita per ricerca mineraria, con esito negativo, negli anni 1926 e 1927. Nell'anno decorso la galleria fu abbandonata, dopo averne regolarmente chiusi gli imbocchi e successivamente utilizzata come deposito di acqua per l'alimentazione dello stabilimento di trattamento dei minerali della miniera. Essendone stato deciso il riattamento per riprendere la ricerca, mentre si stava procedendo alla installazione di binari *decauville* e di apparecchiature per la ventilazione, il fioretto di un martello è incappato in un residuo di esplosivo rimasto sul fondo di un vecchio foro da mina, non affiorante sulla superficie visibile della parete della galleria.

L'incidente, pertanto, ha avuto carattere di estrema imprevedibilità, non potendosi pre-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

vedere il permanere per un lungo tempo (circa 47 anni) delle caratteristiche esplosive in un residuo di carica rimasto in un ambiente adibito a deposito idrico.

Gli atti relativi all'inchiesta sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria alla quale spetta stabilire l'esistenza di eventuali responsabilità.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.

CARDIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano i motivi per cui l'ex combattente della guerra 1915-18, Argiolas Pasquale, nato a Ballao il 6 ottobre 1899, residente a San Nicolò Gerrei (Cagliari), non ha ottenuto alcuna risposta alla domanda, inoltrata fin dal 1969, per ottenere il riconoscimento delle provvidenze di legge (vitalizio e onorificenza); e, nel caso si tratti di ritardi burocratici, se sia possibile dare corso più rapido alla pratica. (4-02535)

RISPOSTA. — La domanda di Pasquale Argiolas intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, non risulta pervenuta al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

L'interessato può presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo istruzioni recentemente impartite per rendere ancora più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

Il Ministro: TANASSI.

CATANZARITI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno sollecitare la definizione della pratica relativa alla richiesta di riconoscimento dei benefici previsti per gli ex combattenti della guerra 1915-18 a favore di: Zappia Rocco Maria, nato a Cirella di Platì (Reggio Calabria), il 14 settembre 1898. (4-02370)

RISPOSTA. — La domanda di Rocco Maria Zappia intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, non risulta pervenuta al consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

L'interessato può presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo istruzioni recentemente impartite per rendere ancora più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

Il Ministro: TANASSI.

CERULLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali, nel giro di due anni, i funzionari dirigenti della squadra politica della questura di Forlì si sono collocati in aspettativa e per conoscere le motivazioni adottate dal signor questore di Forlì il quale ha provveduto alla sostituzione di tutti i sottufficiali ed agenti della squadra politica ad eccezione di un sottufficiale notoriamente legato ad ambienti del PSI.

Si chiede, altresì, quali e quanti rapporti l'ufficio politico della questura di Forlì, negli ultimi sei mesi, abbia redatto circa l'attività di gruppuscoli della sinistra.

Si chiede infine se corrisponda al vero che tra la squadra politica della questura ed in genere tra la questura di Forlì e la squadra politica dei carabinieri ed in genere il comando dei carabinieri di Forlì esistano rapporti particolarmente tesi. (4-02885)

RISPOSTA. — Negli ultimi tempi, l'ufficio politico della questura di Forlì è stato diretto dal commissario di pubblica sicurezza dottor Dante Corbelli, il quale ha assunto la direzione dell'ufficio il 12 dicembre 1969, mantenendola fino al 21 febbraio 1972, data in cui ha presentato domanda di aspettativa per sei mesi, successivamente rinnovata per altri sei mesi, a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Il 24 febbraio 1972 il funzionario predetto è stato sostituito dal dottor Forte il quale, il 4 ottobre 1972, si è posto in aspettativa per motivi di salute.

Le malattie dei predetti funzionari sono documentate dalle prescritte certificazioni mediche.

Circa gli altri componenti dell'ufficio, si precisa che gli stessi, da qualche hanno, sono rimasti immutati.

Sono stati soltanto distaccati, per sopravvenute esigenze e per carenza di personale, due sottufficiali che prestano servizio, in via temporanea, presso altri uffici della questura.

I rapporti con il locale comando gruppo dell'arma dei carabinieri sono improntati alla massima correttezza, cordialità e fattiva collaborazione e si sono positivamente concretati in numerose operazioni di polizia eseguite congiuntamente.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

CESARONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'incredibile provvedimento adottato in data 24 novembre

1972 dal comitato direttivo dell'associazione italiana per l'assistenza agli spastici di Roma con il quale è stato licenziato tutto il personale specializzato (assistenti sociali, educatori, terapisti ecc., totale 11 persone) e che tale provvedimento è stato successivamente soltanto sospeso a seguito dell'energico intervento degli enti locali, della regione e delle organizzazioni sindacali.

Che in ogni caso esso ha confermato la sempre più grave situazione esistente nel settore dell'assistenza agli spastici ed ha creato uno stato di viva agitazione ed incertezza tra le famiglie ed il personale.

Quali iniziative s'intendano adottare perché siano intanto revocati i licenziamenti e sia rapidamente affrontato tutto il problema del finanziamento dell'assistenza agli spastici, della qualità dell'assistenza, della pubblicizzazione del servizio consentendo ai comuni ed alla regione di assolvere pienamente ai loro compiti in tale settore. (4-02699)

RISPOSTA. — Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza sanitaria da prestare ai soggetti di cui alla legge n. 118 del 1971, « può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale ».

In tale quadro, questo Ministero corrisponde ai vari centri e, tra questi, al centro AIAS di Roma, rette assistenziali mediamente remunerative.

Pertanto, i licenziamenti di personale disposti dall'AIAS di Roma in un primo tempo e poi rientrati, riguardano aspetti interni di quell'ente ed avviamente esulano dalla competenza di questo dicastero.

Resta tuttavia fermo l'interesse di questo Ministero al buon funzionamento di qualsiasi istituzione cui siano commessi compiti di ricovero e cura, ai fini della tutela degli interessi generali dello Stato, giusta l'articolo 15 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il Ministro: GASPARI.

D'AURIA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se corrisponda al vero il fatto che in favore del signor Ruggiero Carminantonio, nato a Fuorigrotta-Napoli il 18 settembre 1898 sono stati concessi i benefici ed i riconoscimenti di cui alla legge n. 263 del

1968 quale ex combattente della guerra 1915-1918 e, in caso affermativo, per quali ragioni non ha ancora ricevuto né l'onorificenza di Vittorio Veneto né l'assegno vitalizio.

E da tener presente che l'istanza e la relativa documentazione sono state trasmesse tramite il comune di Brusciano (Napoli) ove il sunnominato risiedeva. (4-02499)

RISPOSTA. — La domanda del signor Carminantonio Ruggiero intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, non risulta pervenuta al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

L'interessato può presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo istruzioni recentemente impartite per rendere ancora più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

D'AURIA, JACAZZI E DAMICO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali non sono state ancora concluse le istruttorie riguardanti richieste di benefici e dei riconoscimenti di cui alla legge del 1968, n. 263, agli ex combattenti delle guerre 1915-18 e precedenti:

Esposito Marcello Luigi fu Francesco, nato a Sant'Arpino (Caserta) il 16 settembre 1892 e domiciliato ad Arzano (Napoli) al 5° Vico Alfredo Pecchia, 15;

D'Auria Pasquale, nato ad Arzano (Napoli) il 6 ottobre 1889 ed ivi domiciliato alla via Napoli, 106;

Verrengia Emilio, posizione n. 0898104, Sessa Aurunca (Caserta);

Piscopo Raffaele, nato ad Arzano (Napoli) il 27 gennaio 1897 ed ivi domiciliato alla via Verdi, 22;

Cervi Carlo, nato a Burgonti (Pavia) il 24 febbraio 1890 e domiciliato a La Loggia (Torino) in via Manzoni, 15. (4-02882)

RISPOSTA. — La domanda di Marcello Luigi Esposito, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, non risulta pervenuta al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

L'interessato può presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo istruzioni recentemente impartite per rendere più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

All'ex combattente Carlo Cervi è stata conferita l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

Veneto con decreto presidenziale 2 maggio 1972.

La domanda di concessione dell'assegno vitalizio è stata trasmessa alla competente direzione provinciale del tesoro per il pagamento (posizione n. 8491313).

Nei riguardi degli altri nominalivi segnalati dagli interroganti non è stato possibile, sulla base della documentazione pervenuta all'Amministrazione, accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata legge n. 263, per il conferimento dei benefici dalla stessa recati. Allo scopo di accelerare al massimo la definizione delle pratiche, gli interessati vengono invitati, per il tramite del comune di residenza, a fornire ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

Il Ministro: TANASSI.

D'AURIA E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga di dover accogliere favorevolmente il ricorso inoltrato dall'ex combattente della guerra 1915-18 Corsi Fernando da Massa (Massa Carrara) posizione 0411645 avverso la reiezione della richiesta dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto di cui alla legge n. 263 del 1968, avendo prestato servizio militare dal 2 novembre 1915 al 20 luglio 1916 a La Maddalena, a Difesa La Spezia dal 22 luglio 1916 al 21 settembre 1916, alla Casermetta Bottri La Spezia dal 29 settembre 1916 al 9 ottobre 1916, alla direzione servizio treno armato, operante sull'Adriatico e, quindi, sempre sotto l'offesa del nemico, dal 9 novembre 1916 al 6 novembre 1918 al deposito CRE di Pola dal 7 novembre 1918 al 20 febbraio 1919, ed a quello di Venezia dal 21 febbraio 1919 al 13 maggio 1919. (4-03027)

RISPOSTA. — Come comunicato agli interroganti in risposta all'analogha interrogazione n. 4-02626 (allegato al resoconto della seduta del 29 gennaio 1973), il signor Fernando Corti è stato invitato, per il tramite del comune di residenza, a fornire ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

Il Ministro: TANASSI.

DELFINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali nel relativo decreto di attuazione della riforma tributaria non è stata concessa ai dipendenti degli uffici delle imposte di consumo l'approssimazione per difetto ai venti anni di servizio

effettivo richiesti per il diritto all'abbuono di dieci anni ai fini previdenziali e di anzianità di carriera, ed i motivi per i quali non è stato concesso ai suddetti dipendenti un adeguato periodo di tempo per la domanda di esodo.

L'interrogante chiede se si ritenga di poter ovviare a tali inconvenienti in favore dei dipendenti degli uffici delle imposte di consumo. (4-02361)

RISPOSTA. — L'amministrazione ritiene che il limite minimo di venti anni di servizio, previsto dall'articolo 23 del decreto delegato 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alla sistemazione del personale delle imposte di consumo, possa considerarsi raggiunto anche per coloro che abbiano prestato servizio effettivo, con iscrizione al fondo di previdenza, per 19 anni ed una frazione di tempo superiore a sei mesi.

Ciò nella considerazione che, vertendosi in materia di pensionamento, debba trovare applicazione il principio recato dall'articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, secondo cui per raggiungere il diritto a pensione la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero.

In questo stesso senso si è recentemente espresso il Ministero nella circolare n. 17 emanata il 6 dicembre 1972 dalla direzione generale dei servizi per la finanza locale, manifestando l'avviso che per il calcolo dell'anzianità di servizio prevista dalle disposizioni sull'esodo, trattandosi pur sempre del raggiungimento del diritto a pensione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero.

Relativamente al secondo punto della interrogazione, l'Amministrazione ritiene che il termine per la proposizione della domanda di esodo volontario non poteva che essere fissato in concomitanza con quello (31 dicembre 1972) stabilito per la richiesta, in via alternativa, di iscrizione nel quadro speciale da esaurimento, da istituirsi presso il Ministero ai sensi dell'articolo 8 del decreto delegato.

Va tenuto presente che l'esodo in questione è connesso con l'abolizione, dal 1° gennaio 1973, delle imposte di consumo: non avrebbe avuto senso, quindi, immettere negli uffici finanziari, creando problemi di sistemazione e di utilizzazione, personale proveniente dalle imposte di consumo, intenzionato a chiedere dopo qualche mese l'anticipato collocamento a riposo col beneficio delle norme di particolare favore, dettate esclusivamente da esigenze di servizio.

Il Ministro: VALSECCHI.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla concessione dell'assegno spettante ai seguenti combattenti della guerra 1915-18:

1) Donadonibus Giuseppe, nato a San Michele al Tagliamento (Venezia) il 19 marzo 1893, residente a Morsano al Tagliamento (Udine) mutilato di guerra e pensionato con certificato di iscrizione n. 872832 (senza numero di posizione);

2) Covassin Giobbe, nato a Morsano al Tagliamento il 22 novembre 1892, residente a Morsano al Tagliamento posizione n. 1305601;

3) Biasutti Sebastiano nato a Morsano al Tagliamento il 7 ottobre 1889 residente a Morsano al Tagliamento, posizione n. 1305647;

4) Codolo Umberto nato a Portogruaro (Venezia) il 31 settembre 1893 residente a Morsano al Tagliamento. (4 01679)

RISPOSTA. — La domanda di Giuseppe Donadonibus non risulta pervenuta al consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto. L'interessato può presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo istruzioni recentemente impartite per rendere più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

Nei riguardi degli altri nominativi segnalati dall'interrogante non è stato possibile, sulla base della documentazione pervenuta all'Amministrazione, accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, per il conferimento dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e dell'annesso assegno vitalizio. Allo scopo di accelerare al massimo la definizione delle pratiche, gli interessati vengono invitati, per il tramite del comune di residenza, a fornire ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

Il Ministro: TANASSI.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla attribuzione del cavalierato di Vittorio Veneto al signor Ceppellotti Emilio che ne ha fatto domanda tramite il comune di La Spezia in data 8 luglio 1968. (4-02134)

RISPOSTA. — La domanda del signor Emilio Ceppellotti intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, non risulta pervenuta al Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto.

L'interessato può presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, se-

condo istruzioni recentemente impartite per rendere ancora più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

Il Ministro: TANASSI.

DE MICHIELI VITTURI, DAL SASSO E SANTAGATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che il personale già assunto dal Governo militare alleato del Territorio di Trieste, iscritto nel ruolo speciale ad esaurimento, ed assegnato all'UTIF di Trieste a partire dal 19 luglio 1961, in virtù di quanto dispone la legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con parametro dal 185 al 245, svolge, da quella data, tutti i servizi di istituto specifici della categoria esecutiva;

che è munito di tessera di servizio per l'adempimento delle facoltà previste dalla legge come eseguire controlli, apporre sigilli, e così via, alla pari di tutto l'altro personale che fa parte del ruolo ordinario;

che nell'adempimento dei compiti percepisce, come il personale del ruolo ordinario, le relative indennità di servizio fuori sede, a carico privati, secondo le tabelle dell'UTIF stesso;

che, per norma interna, il 40 per cento delle somme introitate da questo personale per i servizi a carico privati, viene versato al fondo di previdenza dal quale, però, detto personale è escluso;

che gli interessati hanno chiesto, ancora parecchi anni addietro, di venire regolarmente iscritti nel fondo di previdenza sembrando fondamentalmente ingiusto che della quota del 40 per cento da loro prodotto fruiscono i colleghi del ruolo ordinario che vanno in pensione;

che il Consiglio di Stato, sezione III in data 20 aprile 1966 ha affermato il principio che la norma dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1964, n. 1650, si applica non a tutti gli impiegati addetti ai servizi delle imposte di fabbricazione, ma solo a quelli che sono dipendenti, che rientrano nella categoria del personale dei ruoli periferici delle imposte di fabbricazione e che, quindi, gli impiegati del ruolo speciale ad esaurimento si devono considerare privi del titolo per ottenere l'iscrizione al fondo;

che è altrettanto vero che al Consiglio di Stato il quesito non è stato posto negli esatti suoi termini in quanto si ha motivo di ritenere che sia stato chiesto soltanto se gli interessati abbiano diritto alla iscrizione al fondo, senza

esporre e precisare che essi percepiscono una indennità di missione in misura ridotta (60 per cento), mentre il 40 per cento va versato nel fondo stesso;

che la direzione generale delle dogane (imposte indirette), con proprio foglio del 25 febbraio 1972, n. 1908/70, ha comunicato agli interessati che la loro domanda, volta ad ottenere l'iscrizione al fondo, non poteva essere accolta per tale principio.

L'interrogante chiede se non ritenga che ad uguale posizione di fatto quindi, debba corrispondere uguale trattamento di diritto, per il principio stabilito nell'articolo 3 della Costituzione;

se non ritenga ingiusto che all'atto della cessazione dal servizio, il personale del ruolo ordinario percepisca una indennità commisurata alla durata del servizio, mentre a quello del ruolo speciale ad esaurimento nulla viene concesso;

se non ritenga ingiusto che a questo personale venga altresì negato ogni beneficio o forma assistenziale previsti dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1531, convertito dalla legge 19 gennaio 1939, n. 260;

se ritenga che una simile sperequazione debba essere eliminata disponendo la iscrizione al fondo di previdenza con tutti i relativi benefici del personale del ruolo speciale ad esaurimento assegnato all'UTIF di Trieste. (4-02828)

RISPOSTA. — Il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1964, n. 1650, considera iscritti al fondo il personale dei ruoli periferici delle imposte di fabbricazione e dei lavoratori chimici delle dogane e imposte indirette, il personale dei rispettivi ruoli aggiunti e gli operai del magazzino centrale del materiale delle intendenze di finanza.

Com'è noto, con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è stato istituito un « ruolo speciale ad esaurimento », nel quale sono stati inquadrati quei cittadini italiani che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, erano in servizio alle dipendenze del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste come impiegati o salariati già assunti alle dirette dipendenze dell'amministrazione anglo-americana.

Il formale inquadramento di detto personale nel ruolo speciale è stato effettuato da

un'apposita commissione istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'assegnazione alle singole amministrazioni, nell'ambito del territorio di Trieste, è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al personale in questione sono state estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale civile di ruolo dello Stato ed è stata concessa la facoltà di chiedere il collocamento nei ruoli aggiunti entro dati termini.

Gli impiegati, inoltre, inquadrati nel suddetto ruolo speciale possono essere trasferiti ad uffici dipendenti da amministrazioni diverse da quella di assegnazione sempre nell'ambito del Territorio di Trieste, previa intesa tra le amministrazioni interessate.

Gli stessi possono essere trasferiti fuori di detto territorio solo a seguito di loro richiesta, per cui essi, in definitiva, godono del privilegio dell'inamovibilità rispetto al personale civile dello Stato appartenente ai ruoli periferici.

Alcuni fra i detti impiegati con le modalità previste dalla citata legge n. 1600 vennero, con effetto dal luglio del 1961, assegnati all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Trieste per il disimpegno dei servizi di quell'ufficio.

Ad essi, fu attribuito ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 631, a decorrere dal 1° gennaio 1966, il trattamento economico iniziale corrispondente agli ex coefficienti 180 e 202 a seconda se godevano rispettivamente della retribuzione corrispondente agli ex coefficienti 131 e 180.

Fu inoltre riconosciuto ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge sopracitata ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo coefficiente (180 e 202), la metà dell'intero periodo di servizio prestato nel corpo di provenienza fino alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1966, n. 631.

Per non perdere tali benefici, i predetti impiegati non hanno chiesto l'inquadramento nei ruoli delle imposte di fabbricazione, rinunciando in tal modo alla possibilità loro offerta una prima volta dall'articolo 5 della legge n. 1600 ed una seconda volta dalla legge 6 agosto 1966, n. 631, ben sapendo, però, che tale decisione avrebbe loro comportato lo svantaggio della non iscrizione al fondo.

Per i servizi a carico di privati cui allude l'interrogazione occorre per altro precisare che, giusta l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947,

n. 1035, deve essere versata al fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane il 40 per cento dell'eventuale differenza tra la somma versata dai privati e la indennità fissa o di missione effettivamente liquidata agli impiegati, e non già il 40 per cento dell'intera somma versata dai privati.

Il restante 60 per cento della cennata eventuale differenza è attribuito al personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione e quindi anche al personale dei ruoli speciali ad esaurimento secondo i criteri di ripartizione stabiliti da apposito decreto ministeriale.

Relativamente alla posizione di tali impiegati nei confronti del fondo di previdenza, devesi poi far presente che, nel chiedere a suo tempo il parere del Consiglio di Stato circa la possibilità o meno di considerare gli impiegati stessi iscritti ad cennato fondo di previdenza, l'amministrazione non ha mancato di rappresentare sia le mansioni esplicate dai ripetuti impiegati del ruolo speciale ad esaurimento sia la situazione che per essi si sarebbe determinata ove il personale stesso non dovesse essere considerato iscritto al fondo.

Nel parere reso il Consiglio di Stato ha innanzitutto affermato il principio che la norma dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1964, n. 1650, è tassativa per cui devono ritenersi iscritti al Fondo non già genericamente gli impiegati che siano addetti, con qualunque posizione, ai servizi delle imposte di fabbricazione, ma specificatamente quei dipendenti che rientrino nella categoria del personale dei ruoli periferici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici, nonché gli operai permanenti del magazzino delle imposte di fabbricazione.

Gli impiegati del ruolo speciale ad esaurimento sono da considerarsi, pertanto, privi del titolo per ottenere l'iscrizione al fondo.

Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che le specifiche norme che disciplinano la ripartizione dei proventi derivanti dalle missioni poste dalla legge a carico dei privati, prevedono genericamente, a prescindere dalla circostanza che ai detti servizi siano adibiti impiegati che abbiano titolo all'iscrizione al fondo, che una quota dei diritti e proventi di cui trattasi sia destinata ad alimentare il fondo stesso.

Attese quindi le argomentazioni di carattere giuridico prospettate dal Consiglio di Stato giusta le quali, non è possibile, allo stato della legislazione, considerare iscritti al fondo

gli impiegati del ruolo speciale ad esaurimento, è chiaro che manca all'amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti in difformità del parere stesso.

D'altra parte non vanno neppure sottovalutati i benefici economici già goduti dagli impiegati del ruolo speciale ad esaurimento rispetto a quelli dei ruoli organici periferici e la esistente situazione di privilegio loro derivante dalla stabilità della sede di cui non fruiscono, com'è noto, gli altri impiegati dell'amministrazione.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

DE VIDOVICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se la direzione dell'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma intende prorogare la sessione autunnale che — a causa delle frequenti interruzioni delle lezioni — non ha potuto avere normale svolgimento.

L'interrogante fa presente che qualora lo ISEF di Roma concedesse agli studenti la facoltà di sostenere gli esami sarebbe possibile evitare la perdita dell'annata accademica per molti allievi. (4-03449)

RISPOSTA. — La sessione autunnale di esami presso l'istituto superiore di educazione fisica statale di Roma ha avuto due appelli dal 3 al 30 ottobre 1972 e per le materie pratiche dal 16 ottobre al 10 novembre 1972. Un primo prolungamento della sessione ha avuto luogo dal 7 al 20 dicembre 1972 e fino al 23 dicembre per le materie pratiche.

Un secondo prolungamento della sessione autunnale ha avuto luogo per le sei materie pratiche di sbarramento dal 22 al 20 gennaio 1973. Le interruzioni delle lezioni sono avvenute dal 13 gennaio per lo sciopero degli studenti. Per il corrente mese di febbraio è stato previsto lo svolgimento dell'appello invernale.

Il Ministro: SCALFARO.

DI GIOIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, in sede di prima applicazione dei decreti sulla IVA, gli uffici del registro preposti alla vidimazione dei registri di contabilità che i soggetti al pagamento dell'IVA sono obbligati a tenere, fanno pagare, per la vidimazione di ognuno di questi registri, somme che vanno da lire 700 (a Foggia) a lire 1.500 (a San Severo); mentre l'articolo 39 del decreto del

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede espressamente, per tale vidimazione, l'esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa.

Chiarito che, per analogia all'esenzione di che innanzi, non dovrebbe essere applicati nemmeno i « tributi speciali » previsti dal decreto n. 648, in quanto non trattasi di vidimazioni di atti soggetti a corrispettivi, si chiede di sapere quali disposizioni sono state impartite agli uffici periferici in merito alle prime vidimazioni dei registri in questione, e quali misure si intendano adottare per assicurare la gratuità delle vidimazioni di che trattasi e il rimborso agli interessati delle somme pagate. (4-03268)

RISPOSTA. — Il titolo II della tabella A annessa al decreto delegato 16 ottobre 1972, n. 648, nel prevedere il pagamento in certa misura di particolari diritti, in relazione alla richiesta di attestazioni di qualsiasi specie prodotta ad uffici del registro o ad uffici IVA, stabilisce espressamente che l'esenzione dai cennati tributi speciali si applica solo quando essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

Ebbene, il provvedimento istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, a fronte di determinati adempimenti consistenti nella tenuta e conservazione di appositi registri, dispone che la bollatura e la numerazione di questi va eseguita in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa, nulla stabilendo, invece, circa un eventuale analogo trattamento in materia di tributi speciali.

In presenza della cennata situazione legislativa, è da ritenere che la richiesta degli uffici finanziari risponda esattamente alle indicazioni della normativa citata, con l'avvertenza però che nella normalità dei casi i tributi speciali dovuti siano contenuti nella misura di lire 400, di cui lire 300 per importo fisso e lire 100 di diritto proporzionale, conformemente alle disposizioni tariffarie risultanti dalla tabella allegata al su menzionato decreto delegato n. 648.

Il Ministro: VALSECCHI.

DI MARINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali ragioni non sia stata concessa la medaglia di Vittorio Veneto con il connesso vitalizio al signor Passannante Giorgio, nato a Serre (Salerno) il 5 aprile 1895 — ex combattente della guerra 1915-18 — che ha da anni avanzato tramite il comune

di Serre (Salerno) relativa istanza e documentazione in proposito e la cui istruttoria pare sia ormai definita. (4-02915)

RISPOSTA. — La domanda del signor Giorgio Passannante intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 262, non risulta pervenuta al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

L'interessato può presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo istruzioni recentemente impartite per rendere ancora più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

Il Ministro: TANASSI.

FAENZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento che esiste fra centinaia di studenti e famiglie della provincia di Grosseto che si vedono sistematicamente rifiutare l'iscrizione ai corsi di lingua inglese, in quanto, come asseriscono le autorità scolastiche locali, il Ministero non avrebbe autorizzato, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, le opportune e necessarie misure volte a soddisfare le richieste.

Ciò mortifica la scelta degli studenti e determina legittime insoddisfazioni che creano altri motivi di critica verso il disordine e le profonde carenze della scuola italiana che già soffre di mancanza di aule, di attrezzature, di ordinamenti e di programmi adeguati alla formazione culturale delle giovani generazioni.

Se ritenga, il ministro dare tempestive disposizioni per garantire agli studenti l'effettivo diritto di scegliere liberamente i corsi di lingue che più corrispondono ai propri interessi culturali. (4-01492)

RISPOSTA. — In buona parte delle scuole secondarie funzionanti nella provincia di Grosseto l'organico prevede una o due cattedre di lingua francese, coperte dai relativi titolari. Conseguentemente la scelta della lingua inglese, all'atto della iscrizione alla prima classe, è stata necessariamente limitata dalla disponibilità di posti-alunno nelle sezioni con tale lingua straniera.

Non potendo sussistere altro elemento discriminatore, la priorità nell'iscrizione ha determinato la possibilità di scelta della lingua straniera da studiare; il che ha generato qualche malcontento in coloro che, al mo-

mento dell'iscrizione, non hanno potuto trovare posto nelle sezioni con lingua inglese.

Si fa presente comunque che il provveditore agli studi di Grosseto ha incoraggiato i capi d'istituto ad istituire, con i fondi delle casse scolastiche, corsi facoltativi pomeridiani di lingua inglese per quegli alunni che ne desiderassero l'apprendimento.

Il Ministro: SCALFARO.

FELISETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quale ragione la circolare ministeriale del 30 maggio 1969, n. 196, del Ministero della pubblica istruzione stabilisca che il requisito del 18° anno di età da parte di chi intenda sostenere l'esame di maturità da privatista deve essere posseduto alla data del 15 aprile, termine per la presentazione della domanda di ammissione all'esame, quando invece l'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, reca: « qualunque cittadino che abbia compiuto il 18° anno di età e dimostri di aver adempiuto l'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità ».

Sembra chiaro che la *ratio legis* di questa norma, conforme del resto al precedente ordinamento, sia che il legislatore abbia voluto indicare l'età di 18 anni come la condizione per sostenere, da privatista, l'esame di maturità.

Con la circolare ministeriale, che pretende avvenuto il compimento del 18° anno alla data di presentazione della domanda cioè al 15 aprile, si impedisce a coloro che compiono il 18° anno nel periodo tra il 15 aprile e il 3 luglio (giorno d'inizio degli esami) di presentarsi agli stessi.

Quando potrebbe sostenersi, non certo senza fondamento, che dovrebbero essere ammessi tutti coloro che compiono il 18° anno entro il corso dell'anno e cioè dappoiché gli esami si svolgono in un'unica sessione annuale, sembra discriminatorio anche sotto il profilo costituzionale di cui all'articolo 3 della Costituzione, escludere dall'ammissione all'esame chi compia il 18° anno entro la data d'inizio degli esami ma non anche entro quella del 15 aprile cioè dalla data di presentazione della domanda.

L'interrogante chiede di conoscere l'intendimento del Governo per il futuro.

(4-01333)

RISPOSTA. — Nelle ordinanze annuali sugli esami di maturità è stato previsto che

l'iscrizione dei candidati privatisti sia subordinata al possesso del requisito dell'età alla data del 15 aprile, termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione agli esami stessi.

Infatti la condizione del possesso di tale requisito dell'età alla data del 15 aprile, termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione agli esami stessi.

Infatti la condizione del possesso di tale requisito alla suddetta data del 15 aprile discende dalla dizione letterale dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, in base al quale « può chiedere di essere ammesso agli esami di maturità » qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ». Si aggiunga, poi, che le istruzioni impartite trovano conforto nei principi generali dell'ordinamento giuridico in base ai quali i requisiti debbono essere posseduti al momento della scadenza del termine stabilito per l'esercizio di un diritto, o di altra analoga posizione giuridica; principi dei quali è espressione, fra l'altro, l'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il quale « i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione ».

Il Ministro: SCALFARO.

FIORET. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano intervenire, con provvidenze urgenti, a favore dei ciechi civili che manifestano un grave stato di disagio per effetto del mancato accoglimento di reiterate istanze, di cui si è resa interprete, in varie sedi, anche l'Unione italiani ciechi, volte a perequare, il trattamento pensionistico e previdenziale dei non vedenti a quello di altre categorie di assistibili.

In particolare, l'interrogante chiede:

se, vista l'inadeguatezza della previsione legislativa che ha decentrato, a far data dal 1° gennaio 1971, il servizio di erogazione delle pensioni ai ciechi civili agli enti comunali di assistenza, non ravvisino la necessità di affidare detti servizi agli uffici provinciali del tesoro;

se riscontrino l'esigenza di equiparare l'attuale pensione di lire 18 mila mensili, riservata ai ciechi civili, ai minimi delle pensioni INPS;

se ravvisino l'opportunità di stabilire il principio che, anche le pensioni spettanti ai

privi di vista, subiscano, in futuro, gli stessi aumenti che saranno accordati alle pensioni INPS, ivi compresa l'applicazione della scala mobile;

se intendano assicurare a tutti i pensionati ciechi civili e ai loro familiari a carico l'assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera gratuita. (4-02897)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, consapevole dello stato di disagio in cui si sono venuti a trovare i ciechi civili, nonché gli appartenenti alle altre categorie protette (mutilati, invalidi civili e sordomuti) a causa del mancato pagamento delle pensioni nei tempi stabiliti, ha da tempo avviato, d'intesa con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati, lo studio di una nuova disciplina normativa idonea ad assicurare la migliore funzionalità al pagamento delle pensioni e degli assegni assistenziali a dette categorie. La cennata fase preparatoria, la quale ha implicato la valutazione di complesse questioni collegate anche al rilevante numero dei beneficiari degli assegni e alla loro distribuzione nelle varie parti del territorio nazionale, può considerarsi ormai prossima alla definizione.

Per quanto attiene, inoltre, ai fondi per far fronte al pagamento delle pensioni, il Ministero ha provveduto tempestivamente ad accreditare l'intero stanziamento previsto nel bilancio del 1972, assegnando ad ogni prefettura l'importo occorrente in relazione al numero degli assistiti.

Atteso che, tuttavia, le somme assegnate a tale scopo si sono dimostrate insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, anche a causa dell'incremento del numero degli ammessi al beneficio, ad evitare la sospensione dei pagamenti, è stata richiesta al dicastero del tesoro una integrazione di lire 13.765.000, per provvedere al fabbisogno complessivo per le tre categorie di assistiti.

Il dicastero del tesoro, aderendo a tale richiesta, ha disposto l'occorrente variazione di bilancio.

Poiché, per altro, la somma attribuita sarà disponibile soltanto nel marzo del 1973, il Ministero dell'interno, preoccupato della grave situazione nella quale si sarebbero venuti a trovare i predetti minorati, si è adoperato per ottenere subito la somma di 10.470.270.000 lire, necessaria per provvedere al pagamento del bimestre novembre-dicembre 1972 e della tredicesima mensilità, proponendo, nel contempo, di autorizzare, in via eccezionale, le tesorerie provinciali ad anticipare gli assegni sui fondi a disposizione.

Tale proposta è stata accolta, per cui, fin dal 13 dicembre 1972, sono state già impartite le conseguenti istruzioni a tutte le prefetture.

Per ciò che concerne, poi, le segnalate carenze inerenti all'adeguamento del trattamento stabilito per i ciechi civili, gli invalidi civili ed i sordomuti, nonché alla ristrutturazione della disciplina della materia, ai fini di una sua maggiore funzionalità, si fa presente che è stato predisposto dal Ministero dell'interno uno schema di disegno di legge, attualmente in fase di consultazione interministeriale, recante sostanziali miglioramenti alle provvidenze pensionistiche ed assistenziali in atto stabilite per le categorie in argomento.

Circa, infine, l'assistenza sanitaria, cui hanno diritto i ciechi civili con concorso finanziario dello Stato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, si comunica che è in corso di registrazione alla Corte dei conti il regolamento di attuazione e di esecuzione della stessa norma per disciplinare compiutamente la materia, migliorando l'assistenza in atto concessa. In base a tale regolamento gli appartenenti alla categoria in parola avranno titolo, sempreché non fruiscano di prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, all'assistenza medico-generica domiciliare ed ambulatoriale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica, ostetrica e sanitaria integrativa.

Poiché in base alla citata norma di legge, le spese per detta assistenza sono a carico, sia pure in minima parte, dei ciechi interessati, il suindicato schema di disegno di legge, concernente i miglioramenti dei trattamenti assistenziali e pensionistici, prevede anche l'assunzione delle spese indicate a totale carico dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
NICOLAZZI.

FOSCARINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quale esito abbiano avuto le domande dei sottoindicati ex combattenti della guerra 1915-18 ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 263:

Campeggio Antonio, nato il 21 marzo 1897 a Parabita (Lecce);

Fasano Rocco, nato il 29 ottobre 1884 a Parabita (Lecce);

Leopizzi Domenico, nato il 24 febbraio 1894 a Parabita (Lecce);

Cataldi Giovanni, nato il 23 giugno 1896 a Parabita (Lecce);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

Secli Pantaleo, nato il 19 aprile 1899 a Parabita (Lecce);

Greco Luigi, nato il 17 giugno 1890 a Parabita (Lecce);

Solida Biagio, nato il 23 maggio 1895 a Tuglie (Lecce);

Porretti Achille, nato il 1° agosto 1898 a Parabita (Lecce);

De Vittorio Cosimo, nato il 27 settembre 1895 a Parabita (Lecce);

De Jaco Domenico, nato il 2 febbraio 1893 a Maglie (Lecce);

Gianfreda Vincenzo, nato il 23 ottobre 1896 a Melpignano (Lecce). (4-02386)

RISPOSTA. — Le domande dei signori Pantaleo Secli, Cosimo De Vittorio e Domenico De Jaco, intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, non risultano pervenute al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Gli interessati potranno presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo le istruzioni recentemente impartite per rendere più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

All'ex combattente Rocco Fasano è stata conferita la onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto con decreto presidenziale del 27 febbraio 1971.

Nei riguardi degli altri nominativi segnalati non è stato possibile, sulla base della documentazione pervenuta all'amministrazione, accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata legge n. 263, per il conferimento dei benefici dalla stessa recati. Allo scopo di accelerare al massimo la definizione delle pratiche, gli interessati vengono invitati, per il tramite del comune di residenza, a fornire ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

Il Ministro: TANASSI.

FOSCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Governo italiano per risolvere il problema della sperequazione del trattamento alle diverse categorie dei diplomati, che insegnano nella scuola media.

È da notare, infatti, l'assurdo trattamento attualmente esistente per tale categoria: coloro che insegnano nella scuola media inferiore sono pagati secondo il ruolo B e coloro che insegnano nella scuola media superiore secondo il ruolo C, nonostante un impegno maggiore; ciò provoca naturalmente l'esodo di tali

insegnanti nella scuola media inferiore con notevole danno per gli istituti tecnici e professionali. (4-01716)

RISPOSTA. — Sul piano generale il problema della uniforme retribuzione degli insegnanti in relazione anche al titolo di studio posseduto è fra quelli che, in base al disegno di legge sullo stato giuridico del personale docente — tuttora all'esame del Parlamento — dovrà essere affrontato in sede di decreti delegati.

Non si condivide l'opinione che ai fini predetti sia da considerare di maggiore livello e impegno l'attività svolta dal personale delle scuole secondarie superiori rispetto a quella degli insegnanti delle scuole medie.

Basta considerare, infatti, a mero titolo esemplificativo, che le applicazioni tecniche nella scuola media danno luogo a un impegno ben più complesso di quello ipotizzabile per gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie superiori.

Il Ministro: SCALFARO.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando sarà pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1972 (applicativo dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074) e perché la Corte dei conti non ha concesso il visto di legittimità.

L'interrogante chiede, altresì, se sia a conoscenza del vivo malcontento dei docenti abilitati interessati, danneggiati dal detto ritardo e dalla mancata sollecita immissione in ruolo nei ruoli degli istituti e scuole d'istruzione secondaria.

L'interrogante chiede di conoscere quali concrete iniziative intenda prendere affinché gli insegnanti abilitati in servizio da lustri nella scuola secondaria siano subito immessi in ruolo — magari in soprannumero — affinché venga realizzato, a parità di lavoro e di titolo di studio e di abilitazione, per tutti, un uguale trattamento economico. (4-01670)

RISPOSTA. — La Corte dei conti ha negato il visto di legittimità al provvedimento del 18 aprile 1972, avendo riscontrato vizi di legittimità nel decreto ministeriale 2 marzo 1972 (concernente le nuove classi di abilitazione) che del suddetto provvedimento costituisce il presupposto.

Questa amministrazione ha recepito le osservazioni dell'organo di controllo disponendo

quindi il ritiro del decreto stesso ed ha modificato il decreto ministeriale 2 marzo 1972 con decreto ministeriale 9 dicembre 1972 (in *Gazzetta ufficiale* in data 23 dicembre 1972, n. 332 — supplemento ordinario).

Conseguentemente è stato già riproposto, con le opportune modifiche, all'esame della Corte dei conti, il provvedimento di applicazione dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Si precisa inoltre che l'utilizzazione delle graduatorie da formularsi ai sensi dell'articolo 7 predetto è condizionato all'esaurimento delle analoghe graduatorie compilate in base alle precedenti leggi speciali (legge 28 luglio 1961, n. 831 — legge 25 luglio 1966, n. 603 — legge 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748 — legge 2 aprile 1968, n. 468).

Non è possibile, quindi, in via amministrativa adottare provvedimenti per la sistemazione degli insegnanti interessati alla applicazione del citato articolo 7. Si fa presente, comunque, che questa amministrazione emetterà provvedimenti di puntuale esecuzione della legge, rispettando la percentuale di assorbimento, dalla stessa fissata, nella misura del 70 per cento dei posti disponibili ogni anno.

Il Ministro: SCALFARO.

GARGANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai, non si sia dato ancora corso all'articolo 7 della legge 1074 ad un anno dalla sua approvazione. (4-02673)

RISPOSTA. — Il decreto 18 aprile 1972 concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria e artistica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 non è stato ammesso a registrazione dalla Corte dei conti perché l'organo di controllo ha ritenuto parzialmente illegittimo il decreto ministeriale 2 marzo 1972 che, istituendo, fra l'altro, nuove classi di concorso costituisce il presupposto normativo del provvedimento in questione.

Si è reso, di conseguenza, indispensabile apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 2 marzo 1972 suddetto con un nuovo decreto (9 dicembre 1972, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 23 dicembre 1972, n. 332: è stato quindi possibile riproporre all'esame della Corte dei conti, opportunamente modificato, il bando di applicazione del citato articolo 7.

Va per altro precisato che il ritardo nella formazione delle graduatorie nazionali permanenti non dovrebbe recare ai professori interessati il concreto danno del ritardo dell'immissione in ruolo; infatti tali graduatorie sono utilizzabili solo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per l'immissione nei ruoli delle scuole secondarie in attuazione delle precedenti leggi 25 luglio 1966, n. 603 (scuola media) e 2 aprile 1968, n. 468 (scuole secondarie di secondo grado).

Il Ministro: SCALFARO

GASTONE E VESPIGNANI. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per conoscere se siano edotti della prassi in atto nel Corpo delle guardie di finanza, i cui agenti possono permanere non più di 10 anni nello stesso reparto.

Gli interroganti desiderano conoscere se i ministri interessati non ravvisino l'opportunità di disporre che i trasferimenti d'autorità siano limitati a casi di gravi infrazioni disciplinari o di incompatibilità per promozione.

In particolare, tale nuova prassi ovvierebbe agli ingiustificati disagi economici e morali cui soggiacciono ora, a causa dei trasferimenti, anziani e benemeriti appuntati, costretti alla difficile ricerca di un nuovo alloggio, sempre più oneroso di quello precedentemente abitato, mentre i figli, che frequentano le scuole o sono già occupati, trovano spesso difficoltà insuperabili ad inserirsi nei nuovi ambienti. (4-02932)

RISPOSTA. — I trasferimenti per lunga permanenza di sede dei militari della guardia di finanza vengono disposti, oltre che per provvedere alla perequazione della forza effettiva rispetto a quella organica dei vari reparti, anche per assicurare, per motivi di equità, l'avvicendamento del personale presso le numerosissime sedi disagiate della frontiera, del litorale, delle isole e di alcuni reparti interni.

Peraltro la necessità di avvicendare i militari del corpo dopo almeno 10 anni di permanenza è insita nella natura stessa dei compiti che ad esso sono demandati.

La particolare delicatezza del servizio impone di evitare una territorializzazione che comporta l'inevitabile accumulo di rapporti di conoscenza e di amicizia, suscettibili di ostacolare o, quant'altro meno, di attenuare il fervore operativo degli interessati.

D'altronde, nell'esercizio delle proprie facoltà discrezionali l'amministrazione si è re-

sponsabilmente autolimitata prevedendo eccezioni per gli scrivani, per numerose categorie di specialisti e, proprio in considerazione delle particolari esigenze e benemerienze dei più anziani, per il personale che si trovi a meno di cinque anni dal congedo.

In ogni caso vengono tenute nella massima considerazione le situazioni personali e di famiglia al fine di evitare o limitare al massimo disagi al personale.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

GEROLIMETTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se — in considerazione del fatto che le inclemenze atmosferiche delle trascorse stagioni hanno, in larghe zone del territorio agricolo nazionale coltivato a viti, ridotto in maniera eccezionale ed addirittura annullato il raccolto dell'uva — siano state date istruzioni agli uffici tecnici erariali affinché, ai sensi del quarto comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica del 1958, n. 645, (testo unico sulle imposte dirette) quale sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, provvedano d'ufficio, di intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, a delimitare le zone danneggiate, al fine della concessione dello sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonché delle relative sovrimposte previste dallo stesso articolo di legge nel caso di perdite di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dei fondi in conseguenza di eventi naturali.

L'esigenza di tale aggravio è particolarmente sentita laddove, costituendo la coltura della vite quella principale od unica del fondo, i proprietari interessati non avrebbero, nella maggioranza dei casi, la possibilità materiale di corrispondere le imposte di cui trattasi. (4-03090)

RISPOSTA. — L'amministrazione, ogni qualvolta ha ricevuto segnalazioni di danni dipendenti da avversità atmosferiche, non ha mai mancato di interessare con la massima sollecitudine le competenti intendenze di finanza, sensibilizzando le stesse a disporre gli accertamenti tecnici occorrenti per la delimitazione delle zone agrarie danneggiate.

Nel far presente, d'altra parte, che lo sgravio tributario previsto dalle disposizioni di legge ricordate nella interrogazione può essere concesso anche su domanda dei singoli interessati, oltre che d'ufficio nell'ambito delle

zone delimitate, si ricorda che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le intendenze di finanza dispongono, in pendenza della procedura di sgravi d'imposta, la sospensione della riscossione dei tributi oggetto di tali sgravi.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi molti professori commissari di esami di maturità negli anni 1970-71, non hanno ancora ricevuto la liquidazione degli emolumenti a loro spettanti, ma è stato corrisposto soltanto un anticipo. I provveditorati agli studi si giustificano affermando che detti emolumenti sono indicati in conto residui. L'interrogante chiede se il Ministero della pubblica istruzione non possa autorizzare una pronta liquidazione di tali spettanze anche perché si tratta di cifre molto modeste che comunque hanno importanza sul bilancio familiare dei professori. (4-01741)

RISPOSTA: — Ogni anno, con anticipo rispetto all'inizio degli esami, vengono emessi, in favore dei singoli provveditori agli studi, appositi ordini di accreditamento, per un importo in genere lievemente maggiorato rispetto all'anno precedente, per il pagamento degli emolumenti a commissari degli esami di maturità.

Sui fondi relativi i provveditori provvedono alle anticipazioni in favore degli interessati e alla chiusura delle operazioni di esame — sulla base delle tabelle predisposte a cura dei presidenti — dispongono la liquidazione definitiva.

In molti casi, però, avviene che le somme disponibili sono globalmente insufficienti sì che è necessario richiedere una integrazione degli accreditamenti, per la quale occorre una legge di variazione di bilancio. Altre volte, specie qualora abbiano funzionato nella provincia numerose commissioni d'esame, le pesanti incombenze proprie dei provveditorati non consentono di procedere alla liquidazione entro i termini dell'esercizio; il che provoca la necessità di riaccreditare i fondi, in conto resti, nell'esercizio successivo. In tale ultimo caso il riaccreditamento non può avvenire che dopo la chiusura del conto consuntivo dell'esercizio concluso, cioè, in genere, alla fine del mese di maggio del nuovo esercizio.

Per quanto riguarda in particolare il pagamento delle somme relative agli esami di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

maturità dell'anno 1970-71 si precisa che mentre per i fondi andati in conto resti le varie fasi di controllo sugli ordini di riaccreditamento sono state da tempo concluse, per i fondi, invece, per i quali è stata richiesta l'integrazione, questo Ministero è ancora in attesa della approvazione della legge di variazione del bilancio 1972, per poter emettere le aperture di credito a favore dei provveditori agli studi.

Il Ministro: SCALFARO.

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per cui la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali non ha ancora provveduto ad applicare le norme del riassetto che comportano circa cinquemila promozioni tra il personale della carriera di concetto ed esecutiva, con grave disagio economico degli interessati che vedono diminuire di giorno in giorno il potere d'acquisto dell'eventuale conguaglio loro spettante.

Si desidera inoltre conoscere se sono state esaminate le domande relative alle ricostruzioni di carriera degli ex cottimisti e degli ex combattenti, che dovranno essere valutate ai fini della maggiore anzianità. (4-02214)

RISPOSTA. — Gli adempimenti cui allude l'interrogazione nella sua prima parte hanno dovuto subire un arresto protrattosi per qualche tempo, in relazione a talune divergenze interpretative manifestatesi in sede di controllo di legittimità dei provvedimenti in questione.

Superata detta situazione, la competente direzione generale sta procedendo con il massimo impegno al lavoro di inquadramento giuridico di tutto il personale dipendente, provvedendo nello stesso tempo anche alla emissione dei singoli decreti concernenti la revisione delle posizioni delle categorie impiegate indicate nell'ultima parte della interrogazione.

Va annotato a tale ultimo proposito lo sfogo che detta operazione richiede, ed inoltre il fatto che la definizione del trattamento economico comporta la valutazione del servizio pre-ruolo, ai sensi dell'articolo 26 della legge del 28 ottobre 1970, n. 775, dei benefici recati dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ed infine degli assegni conseguenti alle promozioni conferite.

Il Ministro: VALSECCHI.

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno provvedere alla soppressione del ruolo aggiunto e della qualifica di commesso avventizio del personale delle ricevitorie del lotto.

Tale provvedimento è molto sentito nella categoria in quanto vi sono circa 600 aiuto ricevitori aggiunti a 160 commessi avventizi che pur essendo retribuiti con le stesse modalità degli aiuto ricevitori di ruolo, non possono avere alcun sviluppo di carriera.

Il personale delle ricevitorie del lotto ha uno stato giuridico analogo a quello degli altri impiegati dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ha persino equiparato gli aiuto ricevitori del lotto alla carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, secondo i diversi parametri previsti per tale carriera.

Inoltre mentre con la legge 4 febbraio 1966, n. 32, venivano soppressi i ruoli aggiunti in tutte le amministrazioni dello Stato, con decreto ministeriale 15 aprile 1966 veniva invece istituito il ruolo aggiunto per il solo personale del lotto.

L'interrogante nel sottolineare tale contrasto di norme, e poiché non vi è alcuna spesa perché si tratta di personale retribuito come il personale di ruolo, chiede se il Ministro non reputa opportuno porre fine ad uno stato di discriminazione e di umiliazione con l'inquadramento in ruolo del predetto personale.

(4-02502)

RISPOSTA. — Il ruolo aggiunto degli aiuto ricevitori del lotto è espressamente previsto dall'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40.

In esso vennero inseriti quei commessi avventizi del lotto che essendo in servizio prima dell'11 marzo 1958, data di entrata in vigore della predetta legge avevano partecipato al concorso a 2355 posti per aiuto ricevitori del lotto ed erano risultati idonei non vincitori.

Di detto ruolo fanno inoltre parte quei commessi avventizi in servizio all'11 marzo 1958, che non avevano inteso o potuto partecipare allo stesso concorso.

Trattasi di un ruolo in corso di esaurimento in quanto, periodicamente, i posti disponibili nel ruolo degli aiuto ricevitori vengono conferiti agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto e ai commessi avventizi del lotto mediante esame colloquio vertente in materia di servizio.

Esame senza dubbio agevole e tuttavia necessario, in considerazione che gli aiuto rice-

vitori del ruolo organico sono incaricati delle reggenze delle ricevitorie vacanti: reggenze che comportando responsabilità contabili e amministrative, impongono che sia preventivamente accertata, anche nell'interesse degli stessi elementi, la preparazione e capacità professionale.

Lo stato giuridico dei dipendenti del lotto, pur allineandosi a quello dei dipendenti dello Stato in alcuni punti (ad esempio assunzioni, assenze, congedi, ecc.), è però differente in altri punti sostanziali, in conseguenza delle particolari mansioni espletate dal personale del lotto.

In particolare ed a titolo esemplificativo si riferisce che l'equiparazione degli aiuto ricevitori nonché degli aiuto ricevitori aggiunti e dei commessi eventizi del lotto, è limitata economicamente soltanto alla qualifica iniziale prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, secondo i diversi parametri previsti per tale qualifica in relazione agli anni di permanenza in ciascuna classe di stipendio, con aumenti periodici costanti, in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di effettivo servizio prestato.

Va detto infine che il ruolo aggiunto di cui alla citata legge del 1958, n. 40, non venne soppresso con la legge 4 febbraio 1966, n. 32, in quanto quest'ultima all'articolo 1 prevede soltanto la soppressione dei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Il Ministro: VALSECCHI.

LA BELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali criteri, nell'emanazione dei bandi di concorso per esami a posti di « coadiutore meccanografo in prova nelle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze » per gli uffici aventi sede nelle varie regioni, pubblicati su supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* del 30 ottobre 1972, n. 283, hanno suggerito di non comprendere tra i titoli necessari alla ammissione ai concorsi stessi l'attestato di frequenza e di superamento degli esami dei corsi di « operatore meccanografo » quando tali corsi siano svolti da enti pubblici o comunque autorizzati e riconosciuti dallo Stato, tanto più che i bandi di concorso a cui si allude prevedono per i vincitori, « durante il periodo di prova », la frequenza obbligatoria di « un corso di meccanografia »; se ritenga, conveniente, utile e più economico per lo Stato,

ammettere ai concorsi in questione giovani già addestrati e in possesso del titolo di « operatore meccanografo » rilasciato da scuole pubbliche o riconosciute dallo Stato prevedendo nel programma di esame una o più prove pratiche dimostrative delle capacità professionali dei concorrenti, o quanto meno valutare il titolo professionale al momento della formulazione della graduatoria conclusiva. (4-02636)

RISPOSTA. — Per la partecipazione ai concorsi indicati nella interrogazione, le disposizioni in vigore non prescrivono l'accertamento dei requisiti del genere di quelli suggeriti.

Il titolo di studio minimo richiesto è nella specie il diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado, trattandosi di concorsi di accesso alle carriere esecutive della pubblica amministrazione.

D'altra parte, i relativi bandi chiariscono che si tratta di concorsi per soli esami, sicché anche sotto tale aspetto sono esclusi dalla valutazione i titoli particolari in possesso dei candidati, diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge ad altro fine.

Il Ministro: VALSECCHI.

LAFORGIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non è ancora stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* il decreto già firmato dal ministro il 18 aprile 1972 e concernente le norme di applicazione previste dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, riguardante l'immissione in ruolo dei docenti abilitati. (4-02862)

RISPOSTA. — Il decreto 18 aprile 1972 concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria e artistica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 non è stato ammesso a registrazione dalla Corte dei conti perché l'organo di controllo ha ritenuto parzialmente illegittimo il decreto ministeriale 2 marzo 1972 che, istituendo, fra l'altro, nuove classi di concorso costituisce il presupposto normativo del provvedimento in questione.

Si è reso, di conseguenza, indispensabile apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 2 marzo 1972 suddetto con un nuovo decreto (9 dicembre 1972, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 23 dicembre 1972, n. 332); è stato quindi pos-

sibile riproporre all'esame della Corte dei conti, opportunamente modificato, il bando di applicazione del citato articolo 7.

Va per altro precisato che il ritardo nella formazione delle graduatorie nazionali permanenti non dovrebbe recare ai professori interessati il concreto danno del ritardo dell'immissione in ruolo; infatti tali graduatorie sono utilizzabili solo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per l'immissione nei ruoli delle scuole secondarie in attuazione delle precedenti leggi 25 luglio 1966, n. 603 (scuola media) e 2 aprile 1968, n. 468 (scuole secondarie di secondo grado).

Il Ministro: SCALFARO.

LAVAGNOLI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — in relazione alla legge 18 marzo 1966, n. 263, per gli ex combattenti delle guerre 1915-18 e precedenti — a quali conclusioni è pervenuta l'istruttoria per le domande inoltrate da:

Biesoli Marcello, nato a Imola Rizza (Verona) il 2 gennaio 1900, domiciliato a Bovolone (Verona), via Cavazza, 67;

Menato Giovanni, nato a Legnago (Verona) il 27 maggio 1899, domiciliato a Legnago (Verona), via Peschiera;

Maestrello Ermenegildo, nato a Oppeano (Verona) il 18 settembre 1882, domiciliato a Oppeano (Verona), via Villafontana;

Maragnoli Arsenio Giuseppe, nato a Bovolone (Verona) il 27 novembre 1888, domiciliato a Bovolone (Verona). (4-02900)

RISPOSTA. — Le domande dei signori Marcello Bissoli ed Ermenegildo Maestrello, intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, non risultano pervenute al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Gli interessati potranno presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo istruzioni recentemente impartite per rendere più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

All'ex combattente Giovanni Menato è stata conferita l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto con decreto presidenziale del 24 giugno 1972.

La domanda di concessione dell'assegno vitalizio è stata trasmessa alla competente Direzione provinciale del tesoro per il pagamento (posizione n. 3814442).

Nei riguardi del signor Giuseppe Maragnoli non è stato possibile, sulla base della documentazione pervenuta all'Amministra-

zione, accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata legge n. 263, per il conferimento dei benefici dalla stessa recati. Allo scopo di accelerare al massimo la definizione della pratica, l'interessato viene invitato, per il tramite del comune di residenza, a fornire ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

Il Ministro: TANASSI.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere se ritenga opportuno, anzi necessario, riprendere la questione per l'istituzione a Lucca di una delegazione doganale, dato il continuo incremento delle attività industriali in tutta la provincia, incremento che postula la continua assistenza e presenza dei funzionari di dogana che devono continuamente spostarsi da Livorno e recarsi nelle diverse zone della Lucchesia presso questo o quell'altro stabilimento.

Anche sul piano della pura statistica è stato ampiamente verificato che tutti i giorni qualche funzionario deve recarsi da Livorno in Lucchesia. (4-02230)

RISPOSTA. — In sede di predisposizione del provvedimento concernente il riordinamento delle dogane, l'amministrazione ha esaminato con interesse anche l'eventualità della istituzione di un ufficio doganale nel territorio di Lucca.

L'esito degli accertamenti a tal fine svolti non si è però concluso positivamente, essendosi rilevato che gli scambi commerciali con l'estero, pur annotando nel tempo progressi considerevoli, non toccano livelli che possano giustificare l'istituzione del nuovo ufficio.

A questo proposito va tra l'altro tenuto presente che il funzionamento di una dogana esige l'assegnazione stabile di un certo numero di funzionari, i quali, invece, nell'attuale situazione non avrebbero modo d'essere impiegati proficuamente, mentre l'Amministrazione avrebbe serie difficoltà a reperirli, data la persistente carenza numerica di personale in rapporto ai complessi compilati delle dogane, interessate, specie sul piano comunitario, a fronteggiare settori sempre più vasti della produzione.

Occorre d'altronde considerare che con decreto ministeriale di recente emanazione la dogana di Viareggio è stata classificata di 1ª categoria, e quindi abilitata a compiere tutte le operazioni doganali per merci di qualsiasi specie.

Si ha pertanto motivo di ritenere che le esigenze delle aziende della lucchesia potranno essere in futuro adeguatamente soddisfatte dalla nuova struttura organizzativa della suddetta dogana.

Il Ministro: VALSECCHI.

MAGGIONI. — *Al Ministero della difesa.*
— Per sapere - dopo l'emanazione della recente legge sulla obiezione di coscienza - quanti siano i casi, nelle carceri militari, di opposizione e di rifiuto e quanti siano gli obiettori ai quali la legge non abbia consentito o non consenta il riconoscimento di obiettore.
(4-03297)

RISPOSTA. — Alla data del 15 gennaio 1973 sono stati posti in libertà, in applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, 108 obiettori di coscienza detenuti negli stabilimenti militari di pena.

Restano ristretti in detti stabilimenti n. 69 militari imputati o condannati per reati determinati da obiezione di coscienza.

La posizione di questi ultimi sarà definita in base agli elementi di giudizio che saranno forniti da apposita commissione già al lavoro.

Il Ministro: TANASSI.

MAGLIANO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere se, in considerazione del fatto che la pensione non è reddito di lavoro, ma, come la Corte costituzionale l'ha definita, uno stipendio differito, creatosi con le contribuzioni personali nel corso dell'attività lavorativa, con le ritenute fissate dalla legge e già sottoposte alle ritenute anche fiscali, sia da ritenersi legittima la tassazione prevista, anche per i pensionati, dalla nuova legge tributaria.

E, in alternativa, se ritenga il ministro di dovere, quanto meno, emendare i decreti delegati con una esenzione dall'imponibile fino a lire 2 milioni.
(4-02462)

RISPOSTA. — È noto che a norma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, le pensioni sono attualmente classificate tra i redditi mobiliari di categoria C/2 e come tali scontano la relativa imposta di ricchezza mobile e concorrono alla formazione del reddito complessivo soggetto all'imposta complementare progressiva. In sostanza, il regime

tributario della pensione è identico a quello dei redditi di lavoro subordinato, cui le pensioni medesime sono state espressamente equiparate dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682.

Ciò posto, è da rilevare che ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 87 e della lettera b) dell'articolo 135 del testo unico sopra citato, i contributi pagati dai prestatori di lavoro per fini previdenziali ed assistenziali non vengono assoggettati né ad imposta di ricchezza mobile né ad imposta complementare, ed ovviamente saranno esclusi dalla tassazione anche ai fini della futura imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2 della legge di riforma 9 ottobre 1971, n. 825.

Stante la indiscussa natura reddituale delle pensioni, desumibile, ove occorresse, anche dal loro asserito carattere di stipendio differito, e considerato che le relative contribuzioni non vengono assoggettate ad imposta nel corso dell'attività lavorativa, la conferma della tassabilità delle pensioni, recata dalla legge di riforma tributaria, appare del tutto legittima e rispondente agli obiettivi di giustizia fiscale che la legge medesima intende perseguire, rendendo il più possibile effettiva l'osservanza del principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. Sotto quest'ultimo aspetto va pertanto osservato che l'introduzione di una fascia di reddito non imponibile per i pensionati, oltre ad essere inattuabile in sede di normazione delegata, sarebbe del tutto ingiustificata e dovrebbe d'altronde essere estesa anche agli altri soggetti che, pur godendo di redditi di diversa natura (redditi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, ecc.) manifestino identica capacità contributiva.

È per altro da tener presente che, al punto 11) dell'articolo 2 della legge di riforma, per i pensionati è stabilita la particolare detrazione d'imposta di lire 48 mila da aggiungere alla detrazione di lire 36 mila prevista in via generale per tutti i contribuenti, pervenendosi in tal modo ad un abbuono complessivo di imposta di lire 84 mila. Considerato che l'aliquota della futura imposta sul reddito delle persone fisiche è, per il primo scaglione di lire due milioni, del 10 per cento, il predetto abbuono d'imposta di lire 84 mila comporta la intassabilità delle prime lire 840 mila di pensione. Tale limite aumenta, inoltre, per effetto delle ulteriori detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, salendo, ad esempio, a lire 1 milione 270 mila per un pensionato che abbia a carico la moglie ed un figlio.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

Non sembra, quindi, che possano sussistere fondati dubbi circa non solo la legittimità, ma anche la sostanziale equità del futuro trattamento tributario dei redditi pensionistici.

Il Ministro: VALSECCHI.

MAGNANI NOYA MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che alcuni obiettori di coscienza, nonostante l'inoltro della domanda al Ministero della difesa per il servizio sostitutivo, sono ancora detenuti presso le carceri militari di Peschiera, Roma e Taranto in aperto contrasto con l'articolo 12, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, che prevede la sospensione dell'azione penale sino alla decisione del ministro nei confronti di imputati i quali abbiano presentato la richiesta di cui all'articolo 2 della stessa legge.

La sospensione dell'azione penale è una causa assoluta di improcedibilità e comporta l'automatica scarcerazione del detenuto.

L'interrogante chiede se ritengano corretto che alcune procure militari, in particolare quella di Torino, si sostituiscano, come è avvenuto ad esempio nei procedimenti contro Baldini David e Celardo Giovanni al Ministro della difesa nel giudizio sulla validità della obiezione e se ravvisino nel comportamento di quei giudici militari che si ostinano a mantenere in carcere cittadini nei confronti dei quali non esiste, perché sospesa, l'azione penale, una grave violazione di legge e un attentato ai principi della libertà personale.

(4-03246)

RISPOSTA. — In data 9 gennaio 1973 gli obiettori di coscienza David Baldini e Giovanni Celardo sono stati dimessi dal carcere militare di Peschiera del Garda.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

MAINA e ABELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) se i nuovi gravi fatti avvenuti a Torino all'alba della domenica 26 novembre con l'incendio di 11 autovetture appartenenti a lavoratori sindacalisti della CISNAL e ad iscritti al MSI, confermino l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminosa perfettamente addestrata ed informata anche nei dettagli, sulle abitudini e sugli indirizzi delle abitazioni dei dirigenti del MSI e della

CISNAL torinesi, come anche alcuni particolari hanno chiaramente dimostrato;

2) se ritenga che una organizzazione di tal genere, che si assume la paternità di queste azioni criminose firmando « brigate rosse » e che opera nella provincia di Torino impunemente dal febbraio 1973, incendiando abitazioni, sedi ed autovetture, abbia un preciso obiettivo tattico e strategico, nel quale possa rientrare anche l'eliminazione fisica di dirigenti politici e sindacali, nel qual caso la responsabilità ricadrebbe sul Governo che, come i fatti dimostrano, non pone gli organi di polizia nelle condizioni psicologiche e tecniche per poter stroncare una così pericolosa organizzazione a delinquere, sui cui orientamenti politici di sinistra non possono sussistere dubbi.

(4-02771)

RISPOSTA. — Si richiamano — e si confermano — le dichiarazioni rese dal Governo alla Assemblea della Camera dei deputati nella seduta di venerdì 2 febbraio 1973, in occasione dello svolgimento, in quella sede, di numerose interrogazioni, di contenuto analogo.

Il Sottosegretario di Stato: SARTI.

MAINA, DE LORENZO GIOVANNI, NICCOLAI GIUSEPPE, RAUTI e SACCUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del nuovo recente attacco contro le Forze armate tramite manifesti affissi nella città di Aosta a firma del « Nucleo di Aosta dei proletari in divisa » contenenti apprezzamenti calunniosi contro ufficiali e sottufficiali di cui vengono anche riportati i nomi per le « eccessive punizioni inflitte ad alcuni militari colpevoli di aver risposto male ad un ufficiale o di aver prelevato un pacco di posta dal magazzino », e con l'invito alla persecuzione degli stessi ufficiali e sottufficiali;

2) se ritenga che questo ennesimo attacco contro la gerarchia militare, teso a minare il morale della truppa, e che avviene a pochi giorni dalla comparsa di manifesti firmati « cellula comunista del battaglione Aosta », sia da addebitare alla precisa responsabilità del partito comunista italiano che agirebbe nell'interno delle forze armate come elemento sovversivo e disgregatore;

3) se ritenga, dopo tali gravi fatti, per riportare in questo reparto militare il necessario clima di serenità turbato dal susseguirsi di ignobili attacchi contro la gerarchia, disporre il trasferimento di quel militare che

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

prestando attualmente servizio nel battaglione alpini di Aosta e ricoprendo la carica di consigliere comunale del PCI nella stessa città, agirebbe da collegamento con i gruppi sovversivi esterni. (4-03081)

RISPOSTA. — I tentativi di penetrazione politica nelle forze armate provenienti da frange estremiste non hanno gran seguito e sono comunque sotto controllo.

Il Ministro: TANASSI.

MANCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno ed urgente un intervento del suo Ministero a tutela della Rocca dell'Albornoz a Narni (Terni) unico esemplare di questo tipo di costruzione tuttora esistente in Italia in forma integra.

La stabilità della Rocca infatti, a causa della mancata attuazione di qualsiasi opera di restauro da parte dell'attuale proprietario privato, per carenza di fondi, appare in grave pericolo.

Diverse strutture murarie sono già crollate e le stesse mura perimetrali appaiono gravemente minacciate dalla vegetazione. Esistono quindi le condizioni (l'incuria dei proprietari ed il grave evidente pericolo per la integrità e la conservazione del monumento, già oggetto di vincolo pubblico) per dare inizio alla procedura di esproprio da parte del Ministero per conto di enti locali, come il comune di Narni, o anche di un consorzio di enti. Ciò è confermato dal sopralluogo effettuato il 6 luglio 1972 dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale e da quello dell'ufficio tecnico comunale, secondo i quali esiste addirittura una situazione di pericolo per le persone, dato che le strutture sono fatiscenti e in fase di degradamento a causa degli agenti atmosferici e della vegetazione; lo stato di abbandono interno è totale e non esiste più alcun vano utilizzabile.

Sulla base di tutte queste considerazioni, l'interrogante chiede se il Ministero ritenga di intervenire con urgenza avviando la procedura di esproprio del monumento, preliminare ad un'opera di restaurazione che ne consenta l'utilizzazione pubblica, prima che l'incuria dell'attuale proprietario renda impossibile ogni intervento. (4-01635)

RISPOSTA. — La Rocca Albornoziana di Narni è di proprietà dell'avvocato Virgilio Farenga. Considerato che il proprietario, il qua-

le ha spontaneamente effettuato le prime opere di salvaguardia, ha manifestato il concreto proposito di restaurare l'immobile e tenuto conto che questa amministrazione è favorevole alla concessione di un contributo sulle spese che il proprietario sosterrà per il restauro, a norma della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, sono venute meno anche le premesse per procedere all'esproprio dell'immobile in questione.

D'altra parte, si precisa che né il comune di Narni, né altro ente locale hanno manifestato ufficialmente il proprio intendimento di voler acquisire la Rocca dell'Albornoz.

Né a questo Ministero è stata rivolta alcuna domanda per l'emanazione della dichiarazione d'esproprio del bene medesimo per pubblica utilità, a favore degli enti suddetti.

Il Ministro: SCALFARO.

MARTINI MARIA ELETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano state date disposizioni ai provveditori agli studi circa le norme per raccogliere le proposte di contributo alle scuole materne non statali per l'anno scolastico 1972-73. (4-03344)

RISPOSTA. — Con circolare ministeriale n. 6 (n. 459 di protocollo) del 13 gennaio 1973, sono state impartite istruzioni ai provveditori agli studi circa la concessione dei sussidi di gestione alle scuole materne non statali per l'anno 1973.

Il Ministro: SCALFARO.

MARZOTTO GAOTORTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere come mai non sia stato ancora emanato il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 615, per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli con motore a ciclo 8 (cioè a benzina) in circolazione sulle strade italiane.

Esiste infatti attualmente soltanto il regolamento per il controllo delle fumosità emesse dai motori *diesel* ma urge emanare anche quello per gas di scarico dei motori delle automobili che specie nelle strade urbane sono quelli che al 95 per cento inquinano l'atmosfera. (4-02591)

RISPOSTA. — Il regolamento alla legge del 13 luglio 1966, n. 615, per quanto concerne il controllo delle emissioni inquinanti emesse dagli autoveicoli in circolazione ed equipag-

giati con motore ad accensione comandata, è stato predisposto da questa amministrazione sin dal 1969 ed è stato oggetto di numerosi incontri e discussioni con i Ministeri interessati ad esprimere il concerto previsto dall'articolo 25 della legge n. 615 in parola.

Sempre a norma dello stesso articolo 25 lo schema di regolamento è stato sottoposto al parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, nelle sedute del 1° dicembre 1970 e 9 marzo 1971, e del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 marzo 1971.

Al momento lo stesso si trova all'esame del Consiglio di Stato.

Il Ministro: GASPARI.

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che è in animo dell'amministrazione dell'ospedale consorziale del policlinico di Bari disporre che le ostetriche diplomate, dipendenti ospedalieri, vengano private dell'alloggio che attualmente godono presso la clinica ostetrica dell'università di Bari-policlinico, tenendo conto che tale provvedimento causerebbe grave danno al servizio che dette ostetriche espletano. (4-01805)

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che è in animo dell'amministrazione dell'ospedale consorziale del policlinico di Bari disporre che le ostetriche diplomate, dipendenti ospedalieri, vengano private dell'alloggio che attualmente godono presso la clinica ostetrica dell'università di Bari-policlinico, tenendo conto che tale provvedimento causerebbe grave danno al servizio che dette ostetriche espletano. (4-01833)

RISPOSTA. — Il commissario del Governo per la regione Pugliese ha comunicato che, da accertamenti esperiti presso l'amministrazione dell'ospedale consorziale di Bari, è risultato che la stessa non ha intendimento di privare le ostetriche diplomate, dell'alloggio di cui attualmente dispongono presso la clinica ostetrica.

Il Ministro: GASPARI.

MICHELI PIETRO, BORTOLANI, CUMINETTI, LINDNER, CASTELLI E REVELLI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere il loro

avviso circa l'interpretazione da dare all'articolo 23, secondo comma, nn. 1 e 2, e quinto comma, nn. 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, portante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

In proposito di precisa:

A) per quanto riguarda il secondo comma, nn. 1 e 2 del citato articolo 23 si fa fondato motivo di ritenere che il contenuto della norma non soddisfi in chiarezza.

Difatti detta norma prevede: « A coloro che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma non competono l'indennità di mancato preavviso ed il compenso per ferie eventualmente non godute. Agli stessi è attribuita:

1) una maggiore anzianità di servizio fino ad un massimo di dieci anni da valere ai fini dell'anzianità di servizio utile a pensione;

2) una maggiore anzianità di servizio di dieci anni da valere ai fini:

a) dell'attribuzione degli aumenti periodici;

b) della liquidazione delle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro ».

Ma in proposito la legge 24 maggio 1966, n. 370, che disciplina e regola il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, recita: « La pensione va determinata in base agli elementi retributivi degli ultimi dodici mesi di servizio, con esclusione della retribuzione pensionabile delle variazioni dovute a promozioni, a declassamento retributivo derivante da trasferimento o a causa di carattere straordinario intervenuto nel biennio precedente la cessazione del servizio ».

Poiché l'articolo 23, secondo comma, ai nn. 1 e 2 del decreto sopra richiamato attribuisce « una maggiore anzianità di servizio fino ad un massimo di dieci anni da valere ai fini dell'anzianità di servizio utile a pensione » ne consegue che la norma predetta, notoriamente di carattere eccezionale, non può che essere intesa come applicabile a favore di coloro che si avvalgono delle norme sull'esodo volontario a prescindere dalle limitazioni previste dalla citata legge 25 maggio 1966, n. 370, la quale dispiegava la propria efficacia nella normalità dei casi.

Necessita pertanto che sia rimossa la perplessità che potrebbe scaturire da una interpretazione restrittiva le cui conseguenze potrebbero consigliare gli interessati a non av-

valersi ampiamente delle norme che disciplinano l'esodo.

In definitiva ritengono gli interroganti che l'articolo 23, comma secondo, nn. 1 e 2, vada interpretato nel senso che la maggior anzianità di dieci anni di servizio convenzionale, concessa ai fini dell'attribuzione di cinque aumenti periodici per la liquidazione della indennità di fine lavoro e della pensione, deve valere ai fini del compimento del biennio di cui alla legge 24 maggio 1966, n. 370.

B) per quanto poi concerne il quinto comma, nn. 1 e 2, sempre del citato articolo 23, interessa conoscere in quali epoche il 75 per cento del presunto ammontare delle indennità spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro e l'assegno mensile nella misura prevista del 75 per cento di un tredicesimo della retribuzione annua goduta al 31 dicembre 1972 per i dipendenti di nomina privata saranno corrisposti agli aventi diritto, atteso che la norma in argomento non fissa una data e potrebbe costringere, anche in questo caso, gli aventi in argomento non fissa una data e potrebbe diritto a non avvalersi delle norme sull'esodo in considerazione del fatto che verrebbero ad essere privati del necessario sostentamento economico mensile per un periodo di tempo del quale non si conosce alcun limite, mentre per contro dovranno sopportare anche l'onere di imposte e tasse che graveranno sugli stessi interessati sui cespiti conseguiti nell'anno 1972 e da denunciare nell'anno 1973.

Tutto quanto sopra esposto e precisato, per chiedere, allo scopo di rasserenare gli interessati alla interpretazione suddetta, urgenti precisazioni, stante la brevità dei termini previsti (31 dicembre 1972) per gli adempimenti formali ai fini del godimento dell'esodo da parte degli interessati.

(4-02952)

RISPOSTA. — Per quanto concerne le disposizioni del secondo comma, nn. 1 e 2, dell'articolo 23, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, si fa presente che il Ministero delle finanze con circolare del 6 dicembre 1972, n. 17, inviata, tra l'altro, alle intendenze di finanza per la diramazione ai comuni ed agli uffici delle imposte di consumo, ha chiarito, in particolare, che resta fermo il principio in base al quale, per il personale a contratto, cioè di nomina privata, i benefici di cui al secondo comma, n. 2, lettera a), del menzionato articolo 23 vanno applicati in base ai criteri

disposti, per la determinazione della retribuzione finale pensionabile, dalla legislazione sul Fondo di previdenza ed in particolare dalla legge 24 maggio 1966, n. 370. Tuttavia, nel calcolo della retribuzione finale di coloro che si avvalgono dell'esodo, si deve tener conto delle promozioni legittimamente intervenute nell'ultimo biennio di servizio sempre che, cumulando il periodo di tempo decorrente dalla data di promozione con la maggiore anzianità riconosciuta ai fini dell'anzianità di servizio utile a pensione, si raggiunga il biennio.

In definitiva, per effetto del riconoscimento di una maggiore anzianità, le predette promozioni devono ritenersi conseguite dagli interessati da data anteriore a quella effettiva, come già esplicitamente chiarito con la circolare suddetta.

Per quanto riguarda la richiesta di conoscere i tempi di liquidazione agli interessati delle indennità spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro, si chiarisce che i connessi adempimenti sono di competenza della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e del fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle imposte di consumo, enti ai quali l'amministrazione non mancherà di sollecitare la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

MIROGLIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali difficoltà si frappongano tuttora al versamento delle somme liquidate e ripartite in favore delle amministrazioni provinciali di Savona, Asti, Cuneo e Alessandria e dei comuni di Osiglia, Millesimo, Cengio Roccavignale, Cairo Montenotte, Dego, Piana Crixia, Saliceto, Camerana, Monesiglio, Gorzegno, Levice, Cortemilia, Perletto, Prunetto Torre Bormida, Bergolo, Vesime, Sassame, Cessole, Loazzolo Bubio, Monastero Bormida, Merana, Spigno Monferrato, con decreto del Ministro delle finanze in data 7 febbraio 1972, n. 50004, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive integrazioni e modificazioni, quale sovraccanone a carico della società acciaierie e ferriere lombarde Falk in dipendenza delle derivazioni d'acqua dal fiume Bormida per la produzione di energia elettrica nelle centrali di Cairo Montenotte e di Spigno Monferrato. Premesso che detto sovraccanone è stato concordato tra i rappresentanti dei citati enti locali e della società concessionaria fin dall'aprile 1970 e che lo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

stesso si riferisce a concessioni accordate nel settembre 1950, tenuto conto delle ormai note condizioni di bilancio dei comuni e delle province è appena il caso di sottolineare la opportunità che dette somme vengano accreditate con ogni possibile sollecitudine agli enti locali interessati. (4-02479)

RISPOSTA. — Si conferma anzitutto la notizia riferita relativa alla emissione del provvedimento ministeriale con il quale è stato liquidato e ripartito fra i comuni rivieraschi e le rispettive province il sovraccanone dovuto dalla società acciaierie e ferriere lombarde Falk per le derivazioni d'acqua dal fiume Bormida impiegate per il funzionamento delle centrali idroelettriche di Cairo Montenotte e Spigno Monferrato.

Si riferisce poi, che a pochi giorni dalla data di emissione del cennato provvedimento, il Ministero delle finanze ne trasmise copia alle prefetture di Savona, di Cuneo, di Asti e di Alessandria, che provvidero a darne tempestiva comunicazione alla società Falck ed inoltre alle amministrazioni provinciali dei rispettivi territori ed ai comuni interessati di ciascuna provincia.

Sicché a seguito della emanazione del decreto ministeriale e della sua trasmissione agli enti beneficiari, è venuto a costituirsi un vero e proprio rapporto giuridico obbligatorio di natura patrimoniale fra tali enti e la società a carico della quale il sovraccanone è stato liquidato.

Il Ministero quindi, attraverso i citati adempimenti ha esaurito la sua funzione, per cui spetta a ciascuno dei ricordati enti di provvedere direttamente a riscuotere dalla società concessionaria la quota risultante dal provvedimento di riparto.

Da recenti notizie di fonte prefettizia risulta effettivamente che gran parte degli enti beneficiari non ha ancora conseguito il pagamento di quanto spettante per effetto del menzionato decreto ministeriale.

Qualora tale ritardo dovesse ulteriormente protrarsi senza che sussistano motivi validi, le province ed i comuni interessati potranno avvalersi della speciale procedura coattiva, prevista dal testo unico n. 639 del 14 aprile 1910.

Il Ministro: VALSECCHI.

MONTI RENATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali difficoltà, abbiano impedito fino ad oggi una rapida definizione delle pratiche relative alla concessione dei

riconoscimenti e dell'assegno vitalizio spettante a norma della legge 18 marzo 1968, n. 263 e già richiesti dagli ex combattenti:

Capozzo Rocco, nato il 9 febbraio 1897 residente a Musummano Terme, via Francesca Sud, n. 44;

Cimbelli Dante, nato il 2 ottobre 1894, residente a Musummano Terme, via Vallone n. 292;

Bianco Tommaso, nato a Santa Ninfa il 2 febbraio 1898, residente a Pescia, via San Domenico. (4-01864)

RISPOSTA. — La domanda del signor Dante Cimbelli, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, non risulta pervenuta al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

L'interessato può presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo istruzioni recentemente impartite per rendere più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

Nei riguardi dei signori Rocco Capozzo e Tommaso Bianco non è stato possibile, sulla base della documentazione pervenuta all'amministrazione, accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata legge n. 263, per il conferimento dei benefici dalla stessa recati. Allo scopo di accelerare al massimo la definizione delle pratiche, gli interessati vengono invitati, per il tramite del comune di residenza, a fornire ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

Il Ministro: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia esatto il fatto che nella notte fra il 27 e il 28 ottobre 1972, i carabinieri hanno fermato, in Pisa, due giovani, Lamberti Lamberto e Mennucci Mauro che, espulsi dal MSI da tempo « per atti contrari alle finalità e alla morale del MSI », scrivevano sui muri di Pisa frasi contro il segretario nazionale del MSI, il deputato locale, e lo stesso MSI.

Per sapere quali relazioni vi siano fra l'episodio su riferito e il fatto che tali scritte, contrariamente al solito, venivano cancellate immediatamente, in perfetta collaborazione, da operai dell'amministrazione comunale e elementi di « Lotta continua ».

Per sapere se sia esatto che i manifesti di « Lotta continua » e relativa affissione, vengono pagati dall'amministrazione comunale.

(4-02297)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

RISPOSTA. — Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 1972, in alcune località della periferia di Pisa, furono tracciate scritte inneggianti ad « Ordine nuovo » del seguente tenore: *W il 28 ottobre; MSI no, RSI sì; MSI tradisce - ON; MSI si arrende, i fascisti no; W Nicolai antifascista; MSI=traditori.*

Altre scritte erano state tracciate la notte precedente, tra le quali una del seguente tenore: *W Almirante antifascista.*

Nel pomeriggio del 28 ottobre 1972 un gruppo di giovani estremisti del movimento « Lotta continua » mosso in corteo per le vie cittadine, procedeva alla cancellazione delle scritte.

Nella notte fra il 28 e 29 ottobre, poi, nel corso dei servizi di prevenzione, militari dell'Arma dei carabinieri fermavano nei pressi dello stadio comunale, e denunciavano a piede libero, due giovani identificati per Lamberto Lamberti e Mauro Mennucci, trovati in possesso di armi improprie (una noccoliera, un pugnale e un manganello di gomma) e responsabili di aver imbrattato i muri dello stadio suddetto, e di vicine abitazioni civili, con scritte abusive in contrapposizione ad altre in rosso tracciate da elementi di opposta tendenza.

In sostanza, i due giovani avevano, durante detta notte rovesciato, con aggiunte e cancellazioni in nero, il significato di alcune frasi antifasciste precedentemente tracciate in rosso.

Tali fatti sono stati immediatamente riferiti all'autorità giudiziaria con dettagliato rapporto delle forze di polizia.

Non si è in grado di riferire se e quali relazioni vi siano fra gli episodi suindicati e la circostanza che le scritte citate sono state cancellate anche da operai dell'amministrazione comunale.

Sta di fatto che, ogni qualvolta vengono notate — con identificazione o meno degli autori — scritte abusive sui muri e sulle strade, di qualsiasi intonazione politica, se ne dà notizia all'ufficio comunale competente, con invito a procedere alla relativa cancellazione.

Non si hanno, per il momento, elementi per confermare o smentire l'asserito pagamento dei manifesti di « Lotta continua » e della relativa affissione da parte dell'amministrazione comunale in questione, circostanza sulla quale questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SARTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se gli stabilimenti balneari, in quanto pubblici esercizi, godranno, come del resto gli alberghi, della riduzione dell'aliquota IVA dal 12 per cento al 6 per cento. (4-02378)

RISPOSTA. — I servizi resi dagli stabilimenti balneari non figurano tra quelli elencati nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, per i quali, in conformità con quanto disposto dall'articolo 5, punto 4), della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, è prevista in luogo dell'aliquota normale del 12 per cento, l'aliquota ridotta del 6 per cento.

Atteso il carattere tassativo della normativa in questione, non è possibile estendere per analogia il beneficio di cui trattasi a servizi diversi da quelli nella tabella stessa specificamente indicati.

Il Ministro: VALSECCHI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi per i quali il 23 ottobre 1972, trentesimo anniversario della battaglia di El Alamein, nessun membro del Governo ha partecipato alla cerimonia in onore dei caduti, quando tante famiglie italiane, per mettere un fiore sulla tomba del loro congiunto, avevano sopportato sacrifici non indifferenti.

Per conoscere i motivi per i quali non si è permesso ai familiari dei caduti, fino all'arrivo dell'ambasciatore, avvenuto dopo le dodici, di entrare nell'ossario.

Per sapere i motivi per cui anche il piccolo museo e la costruzione situata sulla quota 131 sono stati tenuti chiusi. (4-02686)

RISPOSTA. — Come nelle precedenti occasioni, la tradizionale celebrazione dell'anniversario della battaglia di El Alamein è stata organizzata anche quest'anno da associazioni reduci senza l'intervento diretto del Governo, che non ha per altro mancato di fornire ogni assistenza per il buon esito delle manifestazioni programmate. La presenza di un membro del Governo non rientra quindi nel carattere della celebrazione svoltasi lungo le linee seguite negli anni passati.

Data comunque la particolare importanza che si è voluta dare alla manifestazione in

ricorrenza del trentesimo anniversario, è stato naturalmente necessario, tenuto conto della presenza di un migliaio di partecipanti, stabilire un ben preciso programma perché il rito si svolgesse con solennità ed ordine. È stato perciò disposto che l'accesso al sacrario avesse luogo in corteo, con alla testa le autorità egiziane ed italiane, le medaglie d'oro, gli esponenti del comitato organizzatore ed i portatori di labari e stendardi. È quindi naturale che si sia cercato di evitare che i partecipanti entrassero alla spicciolata nel sacrario prima dell'inizio della cerimonia, che comprendeva anche l'inaugurazione dei nuovi locali del museo, tenuto ovviamente chiuso fino al momento della sua apertura ufficiale.

Se alcuni inconvenienti possono esservi stati, quali quelli segnalati dall'interrogante, ciò non sembra debba ascriversi a difetto dell'organizzazione ma al ritardo della nave che trasportava dall'Italia il maggior numero di pellegrini ed alla diversa velocità dei vari torpedoni impiegati per il loro afflusso ad El Alamein, il che ha sconsigliato, per non aumentare il disagio dei pellegrini già giunti, di attendere che tutti fossero già sul posto per dare inizio alla cerimonia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.

OLIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni della mancata erogazione dei contributi per l'anno 1972 alle scuole materne non statali e i motivi della non ancora effettuata emanazione di istruzioni ai provveditorati agli studi in ordine alla compilazione e presentazione delle domande di contributo con i rituali allegati. (4-03412)

RISPOSTA. — Occorre precisare che la concessione dei sussidi di gestione alle scuole materne non statali è disciplinata dall'articolo 31, secondo comma e seguenti, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, richiamato dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

Mentre per la concessione di tali sussidi, per l'anno 1971, si è potuto disporre, oltre che dell'ordinario stanziamento di bilancio (lire 13.900.000.000) anche della somma aggiuntiva di lire 3.830.000.000, ottenuta con legge di variazione di bilancio, per l'anno 1972 lo stanziamento ordinario di bilancio è stato di lire 15.900.000.000, che è stato diminuito della somma di lire 393.750.000, devoluta alle regioni per l'assistenza.

La disponibilità finanziaria, per tale anno, è risultata, in complesso, inferiore a quella dell'anno precedente, non essendo intervenuta l'assegnazione di fondi aggiuntivi.

La minore consistenza dello stanziamento per l'anno 1972 ha imposto, in linea di massima, d'operare delle riduzioni nell'assegnazione della somma alle singole province, rispetto all'anno precedente ed ha reso particolarmente laboriosa la predisposizione del piano di ripartizione dei fondi.

Gli effetti negativi della suddetta diminuita disponibilità sono stati ridotti al minimo e, talvolta, anche eliminati, con una attenta valutazione comparativa delle necessità delle singole province e una più equa distribuzione dello stanziamento tra le medesime, sempre nell'osservanza delle norme vigenti.

Ciò premesso si fa presente che, con provvedimento in corso, sono state accreditate ai provveditorati agli studi le somme necessarie per l'erogazione dei sussidi alle scuole materne non statali per l'anno 1972 e le relative comunicazioni ai provveditorati sono state fatte con lettera del 13 gennaio 1973.

Si aggiunge infine che le istruzioni per la concessione dei sussidi di gestione per l'anno 1973 sono state impartite ai provveditori agli studi con circolare ministeriale n. 6 (n. 459 di protocollo) del 13 gennaio 1973.

Il Ministro: SCALFARO.

PELLIZZARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali iniziative siano state prese o si intendano prendere a tutela delle famiglie di giovani in obblighi di leva sposati con prole o in procinto di averne.

Per evitare il ripetersi di episodi penosi, come quello della moglie del militare Angelo Viola di Roma, in servizio di leva a Bassano del Grappa (Vicenza) rimasta sola con due bambine in tenera età e privata quindi persino del minimo indispensabile per vivere, l'interrogante chiede al ministro se ritenga opportuno ed urgente affrontare il problema, come da più parti suggerito, anche durante il recente dibattito in Commissione difesa sul bilancio del suo dicastero. (4-03163)

RISPOSTA. — In atto è già prevista la possibilità di esonerare dal servizio militare di leva i giovani ammogliati con prole, subordinatamente tuttavia alla condizione che sussistano particolari difficoltà economiche familiari.

Tale condizione risponde allo spirito dell'agevolazione, che è essenzialmente quello

di non sottrarre ai nuclei familiari gli elementi effettivamente indispensabili al loro sostentamento.

Quanto al caso richiamato dall'interrogante, si fa presente che il militare Angelo Viola non è stato ammesso al beneficio poiché, dagli accertamenti effettuati, è risultato che il nominato viveva separato dalla moglie e dai figli, al cui mantenimento provvedeva la famiglia di origine di quest'ultima.

Il Ministro: TANASSI.

PERRONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie in merito al provvedimento del 20 novembre 1972, n. 30631, adottato dal provveditore agli studi di Messina, con il quale — a distanza di circa due mesi dall'inizio dell'anno scolastico — sono state inserite, di ufficio, nella graduatoria permanente per l'insegnamento delle scienze agrarie e tecniche di conduzione aziendali, alcune insegnanti diplomate in economia domestica.

Per conoscere, stante la vigente normativa in materia, se il suddetto provvedimento non debba ritenersi arbitrario ed illegittimo anche perché mancherebbe sia nel presupposto della presenza di vizi di legittimità, che con la procedura prevista, ne avrebbero comportato l'annullamento di ufficio, sia dell'interesse pubblico concreto richiesto costantemente dalla giurisprudenza per il ritiro dell'atto e nel caso specifico della graduatoria in argomento, pubblicata fin dal 19 settembre 1972 e divenuta ormai inoppugnabile.

Per conoscere altresì se il provvedimento sopra specificato non debba ritenersi comunque illegittimo, dato che il decreto ministeriale 2 marzo 1972, richiede espressamente per il suddetto insegnamento, la laurea in scienze agrarie o in scienze forestali, per cui coloro che come le insegnanti di economia domestica, erano in possesso del solo diploma, non potevano essere inclusi nella graduatoria. Né sembra che il provvedimento in argomento possa essere confortato dall'espresso richiamo alla nota ministeriale del 14 novembre 1972, numero 1380, in quanto le disposizioni in essa contenute non terrebbero conto della norma di legge che per l'insegnamento nelle scuole medie superiori, richiede comunque il possesso della laurea.

Per conoscere se il ministro ritenga pertanto di dover sollecitamente disporre per un approfondito esame di quanto forma oggetto della presente interrogazione e per gli eventuali, conseguenti provvedimenti in modo da

chiarire una situazione così delicata e che ha ingenerato il convincimento, certamente infondato, che si sia voluto venire incontro, deliberatamente ed indebitamente, ad una categoria di diplomati, a svantaggio degli aventi diritto, muniti di laurea specifica. (4-03083)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha trasmesso al provveditorato agli studi di Messina, per i provvedimenti di competenza della locale commissione dei ricorsi, in applicazione dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 199, il ricorso prodotto dalla professoressa Marino Seggio Marta, avverso la modifica delle graduatorie permanenti relative alle classi di concorsi XXV e LXXIV, nelle quali, a detta dell'interessata sarebbero stati inclusi, tra gli abilitati, insegnanti sprovvisti dei prescritti titoli.

Con l'occasione questo Ministero ha chiarito per le determinazioni che dovranno essere adottate dalla predetta commissione, che l'articolo 1, secondo comma, prevede che debba essere disposta anche d'ufficio la sistemazione degli insegnanti incaricati non licenziabili; ciò comporta la necessità, che era stata già segnalata in precedenza, dell'inserimento di tali insegnanti nelle graduatorie permanenti anche in mancanza della domanda di sistemazione.

È stato inoltre precisato che nelle graduatorie degli abilitati relative alle predette classi di concorso, debbano essere inclusi, oltre agli insegnanti in possesso del titolo di abilitazione valido a norma delle tabelle annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972, gli incaricati a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico 1971-72 negli istituti professionali per insegnanti compresi nelle stesse classi, in possesso di abilitazione valida, secondo le tabelle di corrispondenza annesse alle ordinanze annuali emanate a norma dell'articolo 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282, o dichiarata tale dai consigli di amministrazione degli stessi istituti ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché gli ex incaricati triennali per gli insegnamenti predetti nominati in base all'articolo 6 della medesima legge n. 354; l'inclusione nelle graduatorie in parola non è condizionata alla presenza degli interessati in quelle predisposte per il decorso anno scolastico.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato per gli insegnamenti in parola sprovvisti dei titoli suddetti, anche se sforniti del prescritto titolo di studio, hanno diritto

all'inclusione nella sola graduatoria dei non abilitati.

Premesse tali precisazioni si fa presente che ogni definitiva decisione sulla materia rientra nella esclusiva competenza della suddetta commissione provinciale.

Il Ministro: SCALFARO.

POLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui non si dà corso ai lavori di restauro del Palazzo Mediceo di Seravezza e della chiesa di Sant'Agostino di Pietrasanta (Lucca), sollecitati da diversi anni e ormai non più rinviabili se almeno si vuole impedire il totale deperimento delle due importanti opere d'arte.

Poiché, inoltre, quasi tutto il patrimonio artistico delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa ha necessità di opere di restauro e di manutenzione, si ritiene indispensabile che venga al più presto predisposto un piano organico di lavori urgenti da effettuare nei prossimi due anni per salvaguardare e valorizzare il patrimonio pittorico, scultorico e architettonico delle quattro menzionate province, dando nel contempo alla sovrintendenza territorialmente competente, i mezzi finanziari e il personale tecnico-scientifico occorrente per portare a buon fine il piano stesso. (4-00913)

RISPOSTA. — La grave situazione del patrimonio artistico e naturale delle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa trae origine quasi esclusivamente dalla ormai nota carenza di personale tecnico e amministrativo a disposizione della sovrintendenza ai monumenti di Pisa; carenza tale da non consentire un adeguato numero di interventi restaurativi.

Si assicura comunque che a seguito di recenti concorsi per architetti e storici dell'arte, per altro in corso di registrazione alla Corte dei conti, si provvederà ad assegnare alla predetta sovrintendenza vincitori di concorso in modo da rendere possibili i lavori di restauro nella chiesa di Sant'Agostino di Pietrasanta in graduatoria con altri più urgenti interventi.

Si aggiunge, infine, che già nella scorsa estate, il comune di Pietrasanta stava restaurando in proprio il palazzo Mediceo sotto la direzione della predetta sovrintendenza.

Il Ministro: SCALFARO.

POLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quali criteri nello schema di decreto ministeriale in corso di emanazione, col quale vengono tra l'altro stabilite le cate-

gorie di ciascuna dogana e la loro competenza, sarebbe stata attribuita alla dogana di Piombino (Livorno) la terza categoria. La predisposta attribuzione verrebbe a togliere a quella dogana la facoltà di compiere quelle operazioni di importazione e di esportazione relative a merci di pertinenza di aziende dislocate in varie zone del territorio nazionale, le quali attualmente già operano presso quello scalo marittimo.

Inoltre la predisposta attribuzione costituirebbe ostacolo allo sviluppo del porto di Piombino proprio nel momento in cui sta per entrare in esercizio il nuovo pontile e stanno per essere terminati nuovi e più agevoli collegamenti stradali con l'*Hinterland* ed in particolare con l'industriosa zona aretina e senese. (4-02889)

RISPOSTA. — Il provvedimento ministeriale cui allude l'interrogazione in esame è il decreto del 18 dicembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 27 dicembre 1972, n. 333.

In detto provvedimento, diversamente da quanto mostra di ritenere l'interrogante, si rileva che Piombino viene riconosciuta dogana di prima categoria, con facoltà, quindi, di compiere tutte le operazioni doganali per merci di qualsiasi specie.

Il Ministro: VALSECCHI.

RAICICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda a verità quanto denunciato da più parti (Unione delle comunità israelitiche, Istituto di sociologia della università Pro Deo, eccetera) essere cioè in atto una campagna di violento antisemitismo promossa da gruppi nazisti e fascisti di cui si ricordano alcuni episodi: lettere minatorie firmate con svasliche e con la scritta « Legittima difesa ariana », devastazioni di cimiteri e sinagoghe, distruzioni di lapidi di cittadini ebrei caduti nella Resistenza, aggressioni teppistiche accompagnate dal grido « sporco ebreo » nelle scuole romane, diffusione del nefasto pregiudizio razzistico attraverso la pubblicazione del funesto falso storico dei « Protocolli dei savi anziani di Sion » (riediti di recente da Rauti e Ventura e precedentemente, ma in questa Repubblica, da altri, che perciò avrebbe anche ottenuto un premio dalla Presidenza del Consiglio).

Se ritengano di dover intervenire presso chi di dovere perché nei testi scolastici di religione il popolo di Israele non sia qui presen-

tato come deicida e perciò oggetto di una perdurante maledizione divina, come tuttora capita di vedere, nonostante le solenni dichiarazioni del Concilio Vaticano secondo.

Se credono loro dovere applicare quelle norme costituzionali e quelle leggi ordinarie che fanno divieto di ogni propaganda e attività fascista, della quale la persecuzione e l'odio razziale costituiscono elemento particolarmente bestiale e pericoloso. (4-00669)

RISPOSTA. — Il Rabbino capo della comunità israelitica di Roma, il 22 maggio 1972, ha denunciato di aver ricevuto un anonimo minatorio in lingua tedesca, spedito tramite posta, con timbro di annullato della affrancatura datato « Milano 15 maggio 1972 » recante in calce una svastica con la scritta *legittima difesa ariana*.

Il fatto è stato riferito all'autorità giudiziaria e le accurate indagini disposte per l'identificazione dell'autore della missiva hanno dato, finora, esito negativo.

Precedentemente, inoltre, e precisamente il 30 aprile 1972, in occasione della riconsacrazione della Sinagoga di Gorizia, dopo i danneggiamenti subiti il 25 aprile e di cui si dirà in altra parte della risposta, il dottor Rolando Cian, consigliere provinciale della democrazia cristiana, consegnò ad alcuni rappresentanti della comunità israelitica la copia fotostatica di una lettera anonima di contenuto minatorio, ricevuta dal parroco di Sant'Anna.

Malgrado non fosse stata presentata alcuna denuncia al riguardo, al fine di identificare l'autore dell'anonimo, vennero esperite tutte le indagini possibili, purtroppo anch'esse senza esito.

Verso le ore 8,15 del 18 maggio 1972, nel cortile del liceo romano « Giulio Cesare » sito in Corso Trieste, si verificava una rissa tra elementi di opposta tendenza politica, originata dal fatto che un giovane di destra, rimasto sconosciuto, avrebbe apostrofato « sporco ebreo » lo studente Piero Morpurgo, di anni 18, mentre costui stava commentando l'assassinio del commissario capo di pubblica sicurezza Luigi Calabresi.

Al sopraggiungere del personale di polizia, i contendenti si allontanavano precipitosamente, mentre tre di essi, tra cui il Morpurgo, venivano raggiunti, identificati e denunciati all'autorità giudiziaria.

Il Morpurgo, nel tentativo di evitare l'identificazione, colpì alla testa, con un casco di motociclista, il commissario capo di pubblica sicurezza Vincenzo Gioppa, provocandogli ferite guaribili in giorni 8, per cui venne tratto

in arresto e denunciato anche per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Non consta che, di recente, Rauti e Ventura abbiano curato la riedizione del libello *Protocolli dei savi anziani di Sion* ristampato da ultimo, circa due anni or sono, a cura di un sedicente Vermijon, identificato per Greco Umberto fu Natale, nato a Roma l'11 maggio 1894. Il predetto è autore anche di un altro libello antisemitico pubblicato, con lievi modifiche nel suo contenuto, sotto i seguenti titoli « Il cappio degli ebrei sul collo dell'umanità », « Triangolo magico - ebraismo-massoneria-comunismo », e « Le forze occulte che governano il mondo ».

Il 13 ottobre 1972, comunque, presso la libreria Ezellino di Padova furono rinvenute e sequestrate pubblicazioni di carattere antisemita ed antidemocratico.

Per quanto riguarda i gesti vandalici contro templi ebraici, è da ritenere che l'interrogante intenda riferirsi ai già citati atti di danneggiamenti alla Sinagoga di Gorizia, scoperti la mattina del 25 aprile 1972, in occasione della deposizione di una corona per la ricorrenza della festa della liberazione.

Le indagini, immediatamente avviate, portarono in breve, alla identificazione degli autori degli atti vandalici nelle persone di quattro minori (Sanità Roberto, di anni 18, Sanità Aurelio, di anni 15, Bramusso Alessandro, di anni 16 e Trani Guido, di anni 16, tutti confessi), i quali ammisero spontaneamente la loro responsabilità e vennero denunciati all'autorità giudiziaria.

Nel corso delle stesse indagini, per altro, venne accertato che i danneggiamenti erano stati compiuti circa un mese prima della scoperta e che i quattro giovani, abitanti nelle zone viciniori al Tempio, erano soliti recarsi nel vetusto edificio della Sinagoga, utilizzato per le funzioni solo un paio di volte all'anno ed in stato di completo abbandono.

Tali accertamenti escludono, tuttavia, qualsiasi movente politico.

All'infuori di tale danneggiamento, per altro circoscritto nei termini suindicati, nessun altro vandalico gesto del genere è stato consumato — negli ultimi tempi — ai danni dei cimiteri ebraici, né consta che si siano verificati, nel nostro paese, altro episodi di razzismo antisemita.

Sulla base delle attuali conoscenze del Ministero della pubblica istruzione, inoltre, non consta che nelle nostre scuole circolino testi di religione in cui il popolo d'Israele sia presentato come « oggetto di perdurante maledizione divina ».

Ovviamente, ove l'interrogante volesse fornire più precise indicazioni, non si mancherebbe di intervenire con l'adozione di pronte, adeguate misure, improntate al più rigoroso rispetto dei principi costituzionali che disciplinano una così delicata materia.

Gli episodi di cui sopra, pur se fortunatamente limitati e circoscritti, sono espressioni del più gretto leppismo, che offende i più elementari sentimenti religiosi ed umani del nostro paese, per cui si assicura che le forze di polizia non mancheranno di vigilare con decisione e fermezza per stroncare, nei limiti del possibile, ogni tentativo di far comunque rivivere forme di persecuzione antisemita che fanno parte di una ben triste pagina storica, ormai per sempre chiusa.

Il Sottosegretario di stato per l'interno: SARTI.

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se risponda a verità la notizia che per mancanza di fondi è stata sospesa l'attività dell'Istituto per l'atlante linguistico italiano, con sede a Torino;

b) se intenda assumere le opportune iniziative perché non vada disperso il frutto di un lavoro pluridecennale di alto rilievo scientifico, ma sia anzi assicurata la continuazione delle ricerche e la pubblicazione di un'opera alla quale hanno collaborato i maggiori linguisti del nostro paese. (4-01313)

RISPOSTA. — La sospensione dell'attività dell'Istituto per l'atlante linguistico italiano con sede a Torino, ha avuto effettivamente luogo nella primavera del 1969.

La crisi, tuttavia, è stata superata dopo 4-5 mesi per lo spirito di sacrificio del personale che ha accettato di riprendere il lavoro anche senza stipendio o con stipendi ridotti. Tale crisi, infatti, ebbe luogo a causa del ritardo con il quale il Consiglio nazionale delle ricerche, pur avendo a suo tempo stanziato regolarmente i fondi necessari e provveduto tempestivamente alla distribuzione dei relativi contributi, procedeva poi alla materiale e concreta liquidazione degli stessi.

Ora la situazione può dirsi per buona parte normalizzata.

Per quel che concerne l'anno 1972, il contributo del Consiglio nazionale delle ricerche in favore dell'Istituto in parola è stato di lire 12 milioni circa, mentre questo Ministero, disponendo di cifre estremamente modeste per erogazioni da destinare direttamente alla ri-

cerca scientifica, è potuto intervenire solo con una cifra di lieve entità (lire 100 mila).

A questo ultimo proposito, va precisato che l'apposito capitolo di bilancio di questo Ministero è amministrato dalla commissione di cui all'articolo 286 del testo unico del 1933 delle leggi sull'istruzione superiore.

Si fa presente, comunque, che sarà fatto di tutto perché, sia a cura del Consiglio nazionale delle ricerche sia in questa amministrazione, l'entità dei contributi in questione venga congruamente aumentata per il 1973.

In particolare si fa presente che il segretario della commissione predetta è stato pregato di prendere contatto con il direttore dell'Istituto in questione, affinché con il 1973, in base ad una nuova domanda opportunamente documentata, si possa pervenire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla erogazione di un contributo maggiore.

Il Ministro: SCALFARO.

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga giusto il fatto che, in considerazione del protrarsi nel tempo degli esami-colloquio relativi al concorso a 214 posti di presidi nei licei classico, scientifico e negli istituti magistrali, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 11 maggio 1970 e tuttora in atto (non ne è stata compilata la relativa graduatoria di merito), i presidi titolari di scuola media, già professori ordinari negli istituti superiori per effetto di normali esami-concorso, siano ammessi a fruire della riserva di un quinto dei posti, così come prescrive il bando del citato concorso a presidi di liceo, ancorché alla data del bando stesso non abbiano compiuto quali presidi di scuola media il prescritto servizio di quattro anni e lo abbiano invece maturato non più tardi del 1° ottobre 1972, n. 1, data in cui il più volte citato concorso era in pieno svolgimento.

L'interrogante fa notare che si tratta di non privare del beneficio della riserva di un quinto dei posti un numero ristretto di presidi titolari di scuola media, che sono vincitori di più concorsi (attraverso normali esami), sia come docenti sia come presidi e che hanno offerto ampia prova di essere idonei a ricoprire la presidenza di un istituto medio di secondo grado. (4-03041)

RISPOSTA. — I lavori di espletamento del concorso a 214 posti di preside nei licei e istituti magistrali sono stati ultimati alla fine del mese di dicembre 1972 ed è già stata predisposta, da parte della competente com-

missione giudicatrice la relativa graduatoria generale di merito, nella quale è stata osservata la riserva dei posti prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1957, n. 629, nei confronti dei candidati aventi i requisiti prescritti per la partecipazione al concorso in qualità di preside di scuola media.

Non è possibile pertanto estendere il beneficio della riserva ad altri candidati che hanno maturato i requisiti durante le fasi concorsuali.

Il Ministro: SCALFARO.

RAUSA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

1) quale provvedimento intenda adottare per normalizzare la situazione che si è determinata nei confronti dei dipendenti del laboratorio militare di legge, a seguito della sua soppressione, avvenuta, per altro, senza alcun preavviso;

2) se il personale addetto, trasferito presso altri enti non debba avere adeguata garanzia di collocazione, non essendo state date precise disposizioni circa l'utilizzazione del personale medesimo;

3) se la decisione della soppressione del laboratorio militare di Lecce, al primo posto per qualità e quantità della produzione, adottata dal Ministro, non doveva essere prima applicata, sentito il parere e chiesto la collaborazione delle organizzazioni sindacali, che invece sono state escluse da qualsiasi pur minima informazione;

4) se, infine, il ministro, per la decisione adottata, ravvisi l'opportunità di un immediato provvedimento di revoca, tenuto conto anche del fatto importante che il laboratorio militare di Lecce, rappresenta una delle poche fonti di lavoro della provincia già tanto mortificata dalla disoccupazione.

(4-03435)

RISPOSTA. — Lo scioglimento del distacco di Lecce del 9° centro confezioni e recuperi — la cui gestione è risultata antieconomica — rientra nel quadro dei provvedimenti tendenti a snellire e rendere più funzionali le strutture territoriali dell'esercito, al fine di realizzare economie di personale e di risorse finanziarie.

Dal provvedimento, per altro, non conseguirà nessun disagio per il personale civile interessato, che è stato reimpiegato in altri enti dislocati nella città predetta.

Il Ministro: TANASSI.

SACCUCCI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che ai dipendenti del Ministero delle finanze viene corrisposta una speciale indennità denominata « indennità meccanografica » e che nella corresponsione della stessa, avvengono ingiustificate discriminazioni, in particolare nei confronti del personale ausiliario del Centro nazionale di elaborazione dati per l'anagrafe tributaria;

2) se sia a conoscenza del fatto che la legge 19 luglio 1962, n. 959, all'articolo 5, circa le norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria, precisa che l'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, debba essere estesa al personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze;

3) se sia esatta la notizia secondo la quale detta « indennità meccanografica » già da tempo viene regolarmente corrisposta al personale ausiliario dello « schedario generale dei titoli azionari » per cui stando alla notizia, ancora più evidente sarebbe il trattamento di disparità, di ispirazione discriminatoria nel trattamento economico, che verrebbe attuato nei confronti del personale dipendente dalla stessa amministrazione e dalla medesima direzione, avente pari titolo perché in possesso dello stato giuridico;

4) se ritenga opportuno che venga condotta una indagine amministrativa che accerti la parificazione del trattamento economico, per tutto il personale ausiliario dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze. (4-02992)

RISPOSTA. — L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, viene corrisposta, per il personale appartenente ai ruoli dei servizi meccanografici, unicamente agli impiegati delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, che prestano servizio presso centri di elaborazione dai dati e presso centri meccanografici. L'esclusione del personale ausiliario è disposta dall'articolo 5 della legge 15 giugno 1965, n. 703, istitutiva dei ruoli sopramenzionati.

Per altro, poiché l'attuale stato organizzativo del centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria, di recente istituito, comporta l'impiego anche di macchine per fotoreproduzione, pressatrici, taglierine, ecc., che vengono affidate a personale diverso da quello di cui ai quadri 1, 2 e 3 citati dal predetto articolo 5 della legge n. 703. l'amministrazione sta esaminando la possibi-

lità di soluzioni che consentano al personale addetto a tali macchine di poter beneficiare dell'indennità in questione.

Il Ministro: VALSECCHI.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere dettagliatamente a quali impianti sportivi si riferiscono i 21 miliardi di lire messi a disposizione della Cassa per il mezzogiorno, di cui ha dato notizia recentemente la giunta del CONI in un comunicato stampa.

Per conoscere, in particolare, se tali impianti corrispondano ad un razionale piano geografico e per disciplina sportiva, e se le loro strutture si basino, come si auspica, sull'attività vivaistica e giovanile, oppure, come si teme, ad attività professionistiche « di casetta ».

(4-02208)

RISPOSTA. — I campi sportivi finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno nei comuni particolarmente depressi del meridione si riferiscono a impianti comunali e, in alcuni casi, comprensoriali, destinati all'esercizio di discipline dilettantistiche e giovanili.

Tali impianti, per la maggior parte, non consentono di praticare soltanto il gioco del calcio, ma di dedicarsi alle altre discipline sportive previste nei « Giochi della gioventù », essendo gli stessi dotati di piste di atletica leggera, pedane per lanci, campi di pallacanestro-pallavolo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
VINCELLI.

SERVELLO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza che il comune di Sesto S. Giovanni, a seguito della affissione in città di manifesti di vari partiti politici, abbia contestato alla locale sezione del MSI come duplice violazione al regolamento comunale delle pubbliche affissioni il fatto che taluni manifesti siano rimasti affissi due giorni (7 e 8 agosto 1972) prima di essere coperti a cura dell'ufficio comunale; e che per ciascuna violazione contestata abbia ingiunto (con atti notificati l'11 dicembre 1972) a un dirigente del MSI il pagamento di una sanzione pecuniaria (depenalizzata ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317) in misura quadrupla del massimo stabilito dal comma secondo dell'articolo 26 della legge 5 luglio 1961, n. 641, per la violazione dei regolamenti comunali in ese-

cuzione di detta legge (norma che pertanto esclude l'applicabilità dell'articolo 106 comma primo della legge comunale e provinciale, applicabilità per altro neppure invocata nelle ingiunzioni di che trattasi); tutto ciò a differenza di quanto invece praticato nei confronti degli altri partiti politici o movimenti cosiddetti extraparlamentari per fatti analoghi;

b) se ritengano che quanto sopra non soltanto costituisca un comportamento vessatorio e discriminatorio nei confronti di una associazione politica, ma soprattutto costituisca quell'abuso di potere del pubblico ufficiale rispetto ai poteri inerenti alle sue funzioni che è previsto e punito dall'articolo 323 del codice penale; e se pertanto ritengano di dover adottare provvedimenti in proposito. (4-03326)

RISPOSTA. — Il 7 e l'8 agosto 1972, a Sesto San Giovanni, venivano affissi abusivamente manifesti del MSI. Poiché l'iniziativa era in contrasto, oltre che con la normativa di cui alla legge 5 luglio 1961, anche con un apposito regolamento comunale, la locale amministrazione comunale, dopo aver provveduto a fotografare e, successivamente, a coprire i predetti manifesti, riteneva di dover contestare al dirigente della locale sezione del MSI, signor Felice Spanò, le violazioni al cennato regolamento.

I relativi verbali venivano notificati allo Spanò, il quale non provvedeva ad effettuare il pagamento. Allora il sindaco emetteva e gli faceva notificare le relative ordinanze ingiuntive.

Avverso tali ordinanze, lo Spanò ricorreva — ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317 — al pretore di Monza, il quale ha fissato la comparizione delle parti per l'udienza del 14 febbraio 1973.

Si fa, comunque, presente che, secondo l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, le misure delle contravvenzioni, fissate in lire 200 mila ciascuna, non contrasterebbero con l'articolo 26 della legge 5 luglio 1961, n. 641, come sostenuto dal ricorrente.

Il suddetto articolo, all'ultimo comma, prevede infatti, in deroga all'ammontare delle pene pecuniarie previste nei primi commi, l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale e di conseguenza anche l'applicabilità dell'articolo 106 che fissa in lire 200 mila il massimo per la violazione ad un regolamento comunale.

Infine, per quanto concerne l'affermazione secondo cui, nei confronti di altri partiti politici o movimenti extraparlamentari, l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni

avrebbe tenuto un comportamento permissivo, sembra che anche per tali casi sarebbero stati effettuati rilievi fotografici, ma le relative contestazioni non sarebbero state notificate per la mancata identificazione dei responsabili.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SARTI.

SISTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se rispondano al vero certe notizie ufficiose sempre più consistenti che riguardano la competenza circoscrizionale della dogana di Alessandria e che suscitano giustificato allarme in tutti gli ambienti economici, amministrativi e politici della provincia di Alessandria.

Premesso:

1) che il Parlamento con legge 23 gennaio 1968, n. 29, ha delegato il potere amministrativo ad emanare norme per una più efficiente organizzazione delle dogane anche in adeguamento alle norme comunitarie;

2) che il decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, n. 18, contemplava, agli articoli 10, 11, 12, 13, una riserva di norme per il riordinamento delle dogane e per la determinazione delle stesse;

3) che il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, indicava le località sedi di dogane e, fra esse, Alessandria —

L'interrogante — a conoscenza che è in corso di emanazione altro decreto presidenziale per la determinazione delle competenze delle dogane predette — desidera sapere se in detta sede si ha in animo di sottrarre alla competenza della dogana di Alessandria una larga fetta ad est e a sud del capoluogo alessandrino (corrispondente al comprensorio delimitato da una linea immaginaria che partendo da Tortona tocca Novi e Acqui Terme), che verrebbe attribuita alla dogana di Genova.

All'interrogante siffatta mutilazione appare del tutto incomprensibile, anche se si volesse guardare sotto l'aspetto di particolari interessi che su detto territorio potrebbero avere operatori di Genova: al limite, essa potrebbe in certo modo giustificarsi — senza per altro essere ancora comprensibile — solo per il territorio di Rivalta Scrivia (nel comune di Tortona), che potrebbe costituire una semplice isola attribuita a Genova.

L'interrogante — facendosi portavoce delle serie preoccupazioni sorte in tutta la provincia di Alessandria, derivanti da un'illogica prospettiva di questo genere — invita il Ministro

delle finanze a dare sollecita assicurazione che l'equilibrio delle competenze territoriali non sarà alterato per quanto riguarda la provincia di Alessandria. (4-03231)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni espresse sulla competenza territoriale della dogana di Alessandria non hanno ulteriore motivo di sussistere dopo l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 1973, del decreto ministeriale 18 dicembre 1972, con il quale sono state delimitate le competenze territoriali delle circoscrizioni e dei compartimenti doganali ed inoltre stabilite le categorie delle diverse dogane.

Con il citato provvedimento, infatti, tutto il territorio della provincia di Alessandria è stato incluso nella competenza territoriale della circoscrizione doganale di Torino.

La sola eccezione, del resto riconosciuta valida anche dall'interrogante, riguarda il comune di Tortona, nel cui territorio sono ubicati gli impianti di Rivalta Scrivia.

Il Ministro: VALSECCHI.

SPINELLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere per quale motivo l'accordo siglato in sede di Ministero dell'industria tra la GEPI e le organizzazioni sindacali nel marzo 1972, accordo attraverso il quale la GEPI si impegnava a rilevare ed a ristrutturare gli stabilimenti del calzificio Ambrosiana di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e, di conseguenza, a garantire i livelli di occupazione, non ha ancora trovato una conseguente applicazione.

Per sapere per quale motivo i 700 circa lavoratori interessati, tuttora in Cassa integrazione, non percepiscono da tre mesi la relativa indennità nonostante ne abbiano pieno diritto.

Per sapere infine che cosa intendano fare i ministri interessati, non solo perché sia liquidata l'indennità di cassa integrazione, ma soprattutto perché, sulla base degli impegni sottoscritti, si proceda alla ristrutturazione aziendale con la conseguente ripresa del lavoro. (4-03198)

RISPOSTA. — Conformemente agli impegni assunti nella riunione tenuta presso questo Ministero il 24 maggio 1972, il consiglio di amministrazione della finanziaria GEPI ha deliberato un intervento a favore della fallita Ambrosiana Calze mediante la creazione della

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1973

società Calzificio Garfagnana che ha preso in affitto gli stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta.

Le ragioni per cui la finanziaria GEPI ha procrastinato tale intervento sono da individuare sia nella impossibilità di reperire, tenendo conto delle dimensioni degli stabilimenti e delle caratteristiche del settore, di qualificati imprenditori interessati all'operazione, sia nelle difficoltà incontrate a causa del mancato accordo sul prezzo da parte della curatela.

Riguardo allo stabilimento di Garfagnana, impianto ritenuto non valido dalla GEPI nella situazione attuale, ma che può divenirlo con una opportuna opera di ristrutturazione, la GEPI è in avanzate trattative con un'impresa interessata.

Invece per lo stabilimento di Pietrasanta, che è sempre stato considerato praticamente non ristrutturabile, la stessa finanziaria non ha ancora reperito alcuna concreta ed immediata possibilità di attività sostitutiva.

Per quanto riguarda il lato sociale del problema si fa presente che gli operai sospesi dal lavoro hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 6 giugno-6 settembre 1972.

Circa la richiesta intesa ad ottenere una proroga di sei mesi del citato provvedimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha reso noto che tale richiesta trovasi in istruttoria presso il competente ufficio regionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
FERRI MAURO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene ancora data evasione, malgrado i solleciti, alla domanda rivolta da Rollo Angelo Raffaele, residente in Melendugno (Lecce) il quale allegando la relativa sentenza del tribunale supremo militare del 21 febbraio 1972, ha chiesto di essere reintegrato nei ruoli dell'esercito in qualità di ufficiale. (4-03481)

RISPOSTA. — L'istanza di reintegrazione nel grado di ufficiale presentata al Ministro della difesa dal signor Angelo Raffaele Rollo è stata trasmessa per l'istruttoria di competenza al decimo Comiliter.

Detta istruttoria, per altro, non è stata ultimata perché sono tuttora in corso accertamenti per rintracciare la sentenza di con-

damna pronunciata dalla Corte militare alleata di Lecce, in data 10 giugno 1944, a carico del Rollo.

Appena acquisito tale documento la pratica sarà sottoposta alle decisioni del Ministro della difesa, ai sensi di legge.

Il Ministro: TANASSI.

TASSI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per avere notizie e chiarimenti su quanto ripetutamente riportato dalla stampa locale e cioè che la società petrolifera italiana con sede a Fornovo (Parma), passata da circa un anno sotto il controllo del gruppo Moratti, ha fatto domanda di installare una nuova grossa raffineria di petrolio nel territorio del comune di Fornovo.

Chiede inoltre di conoscere se siano stati valutati i reali vantaggi per i futuri sviluppi industriali e di occupazione di mano d'opera che potranno derivare alla zona dalle indicate installazioni e se siano stati analizzati con la dovuta cautela e approfondito studio gli importanti problemi ecologici che inevitabilmente interessano la zona, che vanta importanti e attrezzate industrie casearie e alimentari dalle quali trae la sua più importante fonte di reddito l'intera popolazione. (4-02891)

RISPOSTA. — La Società petrolifera italiana, alla quale è stato concesso, con decreto ministeriale 13 gennaio 1972, n. 10199, di elevare la capacità lavorativa della propria raffineria di Arcola (La Spezia) di tonnellate annue 910 mila a tonnellate annue 3 milioni di petrolio grezzo, il 31 luglio 1972 ha presentato a questo Ministero domanda, con la quale ha chiesto di poter trasferire detta raffineria nel territorio del comune di Fornovo Taro e di poterla realizzare nella nuova ubicazione prescelta, con la maggiore potenzialità di trattamento concessa.

Su tale domanda è stata disposta la prescritta istruttoria che, tra l'altro, prevede il parere della regione, che potrà fare la solita valutazione sull'opportunità della realizzazione agli effetti locali. La definitiva valutazione spetta all'autorità centrale, che non potrà non tener conto di tutti gli aspetti che sono stati posti in rilievo, in particolare delle conseguenze sull'ambiente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
FERRI MAURO.

TOCCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, premesso che di recente il comando dell'aeronautica militare ha trasferito da Fertilia - Alghero (Sassari) - a Latina 20 piloti e si appresterebbe a trasferire anche 30 specialisti, quanto risponda al vero che tutto ciò sarebbe avvenuto come chiaro preludio alla soppressione della scuola militare di volo di Fertilia.

Per sapere infine se il ministro ritenga di dover smentire queste voci rassicurando la pubblica opinione di Alghero sulla permanenza in quel centro della scuola militare di pilotaggio. (4-03329)

RISPOSTA. — Il trasferimento a Latina della scuola di volo di Fertilia si è reso necessario nel quadro di una generale ristrutturazione dei servizi didattico-istruzionali dell'aeronautica, basata sul criterio di raggruppare attività omogenee.

Ciò sia ai fini di una migliore funzionalità e di un più alto rendimento, sia anche ai fini di economia di spese.

Comunque il trasferimento interessa solo il gruppo degli istruttori qualificati per la selezione e un limitato contingente di specialisti, tratto dagli elementi celibi o su base volontaria, e non incide quindi sostanzialmente sulla massa degli effettivi della base di Alghero, destinata a mantenere gli attuali *standards* di capacità tecnico-operativa e logistica.

Il Ministro: TANASSI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere se intenda farsi promotore, sia presso i paesi della Comunità europea, sia presso le Nazioni Unite di un accordo solenne che segni la solidarietà nell'atteggiamento da tenere di fronte ai terroristi mettendo gli stessi dinanzi alla inutilità delle loro azioni.

Le decisioni da prendere accettano anche un rischio ma infinitamente inferiore di quello rappresentato dall'estendersi delle azioni terroristiche o di sola rapina, estensione facilitata dalla debolezza, dalle incertezze dei vari governi e delle varie autorità e dalla certezza di ottenere - con quel mezzo - i vantaggi più grandi.

Esse potrebbero essere:

a) non concedere somme a qualsiasi titolo richieste;

b) non concedere liberazioni di prigionieri considerando per gli stessi una aggravante l'essere stati richiesti in riscatto;

c) non concedere lo scalo e l'assistenza negli aeroporti agli aeroplani dirottati;

d) non concedere asilo politico;

e) autorizzare le forze dell'ordine a sparare a vista.

Tali decisioni una volta prese farebbero considerare ai rapinatori o terroristi l'inutilità della loro azione stroncandola quindi all'origine. (4-01453)

RISPOSTA. — Il Governo si è già fatto promotore in alcune istanze internazionali, ed in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, d'intesa con altri paesi della Comunità europea, di iniziative rivolte all'elaborazione di nuovi strumenti giuridici internazionali e all'adozione di misure concrete ed urgenti per combattere il terrorismo internazionale nelle sue manifestazioni più gravi.

L'Italia ha infatti aderito alla proposta del segretario generale dell'ONU, Waldheim, tendente ad iscrivere all'ordine del giorno dell'ultima sessione dell'Assemblea Generale, come questione « importante ed urgente », il problema della prevenzione e del contenimento del terrorismo e di altre forme di violenza « che possono mettere in pericolo vite umane innocenti o minacciare le libertà fondamentali ». Al dibattito su tale problema che si è svolto nella commissione giuridica dell'assemblea la delegazione italiana ha partecipato attivamente, presentando, insieme a quelle di altri membri della Comunità europea e dopo approfondite consultazioni con numerosi altri paesi, un progetto di risoluzione che condannava tutte le forme di violenza internazionale ed attribuiva alla Commissione di diritto internazionale dell'ONU il compito di elaborare urgentemente una convenzione contro il terrorismo, in vista della sua adozione da parte di una conferenza diplomatica.

Tuttavia, nonostante tale progetto contenesse una clausola di salvaguardia delle forme legittime di lotta per l'autodeterminazione e prevedesse la creazione di un comitato *ad hoc* incaricato di studiare le complesse cause sociali e politiche di determinati tipi di violenza internazionale, non è stato possibile superare le resistenze di un consistente gruppo di paesi del terzo mondo e di paesi comunisti, secondo i quali la progettata convenzione sul terrorismo costituirebbe una copertura giuridica per la repressione delle azioni di lotta promosse dai movimenti di liberazione nazionale e da quelli per l'autodeterminazione dei popoli.

Sul progetto dei paesi della Comunità europea ha finito così col prevalere quello pre-

sentato da alcuni paesi non allineati, che attribuisce ad uno stesso Comitato il compito di studiare le cause degli atti terroristici ed i possibili rimedi, senza fare alcun accenno alla necessità di pervenire ad una convenzione globale sul problema. L'Italia, pur considerando la risoluzione adottata dall'Assemblea generale del tutto inadeguata in relazione al dilagare del terrorismo ed alla urgenza di impostare una responsabile cooperazione internazionale per l'adozione dei necessari provvedimenti e la creazione di un nuovo strumento giuridico, parteciperà comunque, unitamente ad altri paesi della Comunità europea, ai lavori del comitato, nell'intento di orientarli, nella misura del possibile, su linee di concretezza ed efficacia.

Proprio per le persistenti difficoltà della azione intrapresa nel più vasto quadro delle Nazioni Unite, il Governo italiano intende proseguire nella ricerca di altre forme di cooperazione, sia pure in un ambito multilaterale più limitato, per rendere possibile l'adozione immediata ed urgente di quelle misure che non possono attendere l'esito dei dibattiti e degli studi in corso all'ONU. In tale prospettiva, si vanno sviluppando approfonditi contatti nell'ambito della Comunità europea e del Consiglio d'Europa.

Il Governo ritiene infatti che, se soltanto l'impegno di tutti gli Stati a non fornire rifugio a terroristi, da sancire in una convenzione internazionale, potrà contribuire in misura decisiva alla liquidazione del fenomeno. Una sempre più efficace prevenzione delle iniziative terroristiche può certo concorrere a frenare l'espansione: ed a tal fine possono valere accordi di portata regionalmente più limitata di quello che si auspica potrà essere stipulato nel quadro delle Nazioni Unite. Tali accordi appaiono realizzabili attraverso forme sempre più articolate di coordinamento tra gli organi legislativi, amministrativi e di sicurezza dei paesi della Comunità europea e del Consiglio d'Europa che, oltre a concordare sugli obiettivi di tale azione, sono speso, per il loro alto grado di sviluppo dei servizi civili internazionali, tra le principali vittime dei dirottamenti aerei e di altre forme di terrorismo.

Una stretta cooperazione tra tali paesi è inoltre in atto in quelle più vaste istanze multilaterali in cui la lotta al terrorismo sembra avere prospettive più concrete dell'azione intrapresa all'ONU. In particolare il Governo italiano intende adoperarsi, nell'ambito del comitato giuridico dell'ICAO, per la elaborazione di una convenzione mirante a promuove

vere sanzioni contro gli Stati che non adempiono agli obblighi previsti dai vigenti accordi contro la pirateria aerea.

Naturalmente sia nel quadro delle forme di cooperazione che si vanno promuovendo nell'ambito della Comunità europea e del Consiglio d'Europa, sia in sede di elaborazione all'ICAO della nuova convenzione per le sanzioni contro gli Stati inadempienti in tema di pirateria aerea, alcuni dei suggerimenti avanzati sono già stati oggetto, o lo saranno in futuro, di attenta considerazione. Essi per altro, così come ogni altra proposta finora avanzata, dovranno essere valutati non solo in rapporto alla loro adeguatezza all'obiettivo di una efficace prevenzione del terrorismo, ma anche sulla base della loro compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e di quelli degli altri paesi della Comunità europea, e con l'insopprimibile esigenza di tutelare contro ogni rischio la incolumità dei cittadini, che è alla base dei sistemi democratici dei paesi della Comunità europea e si riflette negli articoli del dettato costituzionale italiano, relativi alla libertà personale ed ai diritti dei cittadini.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando sarà terminata l'istruttoria delle domande relative alla richiesta di riconoscimento dei benefici previsti per gli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti presentate, da circa quattro anni, da:

- 1) Borghese Francesco, nato il 15 settembre 1891 a Polistena (Reggio Calabria);
- 2) Lombardo Domenico, nato il 7 luglio 1893 a Waterloo St. Ioondanutt Perth 6060, W. Australia;
- 3) Guttà Domenico, nato il 10 febbraio 1890 a Siderno (Reggio Calabria);
- 4) Tripodi Mercurio, nato il 17 settembre 1891 a Santa Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria);
- 5) Sorrente Vincenzo, nato il 5 febbraio 1893 a Cittanova (Reggio Calabria);
- 6) Albanese Giuseppe, nato il 25 agosto 1893, a Siderno (Reggio Calabria).

L'interrogante fa presente che gli elencati ex combattenti, ormai in età avanzata, legittimamente sono in attesa di poter usufruire sia delle benemerienze sia dell'assegno vitalizio che per essi non solo significa un minimo riconoscimento dei sacrifici sostenuti

ma soprattutto un sostegno economico in questo ultimo scorcio della loro vita.

(4-02249)

RISPOSTA. — La domanda del signor Vincenzo Sorrente intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, non risulta pervenuta al Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto.

L'interessato può presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo istruzioni recentemente impartite per rendere più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

All'ex combattente Giuseppe Albanese è stata conferita la onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto con decreto presidenziale del 9 marzo 1972.

La domanda di concessione dell'assegno vitalizio è stata trasmessa alla competente direzione provinciale del tesoro per il pagamento (posizione n. 8466340).

Nei riguardi degli altri nominativi segnalati non è stato possibile, sulla base della documentazione pervenuta all'amministrazione, accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata legge n. 263, per il conferimento dei benefici dalla stessa recati. Allo scopo di accelerare al massimo la definizione delle pratiche, gli interessati vengono invitati, per il tramite del comune di residenza, a fornire ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

Il Ministro: TANASSI.

URSO GIACINTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga rivedere la decisione di sopprimere il IX laboratorio militare di confezioni di Lecce, stabilimento che interessa 108 impiegati ed operai e l'economia provinciale, già tanto precaria.

In proposito eventuali nuovi assetti organizzativi ben potevano ed ancora possono suggerire il potenziamento di detto laboratorio, che — motivo da non sottovalutare — è collocato in una area ad alto tasso di disoccupazione e di spopolamento. (4-03266)

RISPOSTA. — Lo scioglimento del distacco di Lecce del 9° centro confezioni e recuperi — la cui gestione è risultata antieconomica — rientra nel quadro dei provvedimenti tendenti a snellire e rendere più funzionali le strutture territoriali dell'esercito, al fine di realizzare economie di personale e di risorse finanziarie.

Dal provvedimento, per altro, non consegnerà alcun disagio per il personale civile interessato, che è stato reimpiegato in altri enti dislocati nella città predetta.

Il Ministro: TANASSI.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga urgente provvedere con suo decreto all'attuazione dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che prevede il passaggio nei ruoli ordinari degli insegnanti forniti di abilitazione all'insegnamento e ciò in considerazione del pregiudizio che deriva agli interessati dal ritardo nella immissione nei ruoli. (4-03058)

RISPOSTA. — Fin dal 18 aprile 1972 cioè meno di un mese dopo la pubblicazione del decreto 2 marzo 1972 concernente, fra l'altro, la costituzione delle nuove classi di concorso in relazione alle quali devono essere formate le graduatorie nazionali permanenti, questo Ministero ha predisposto il bando per l'esecuzione dell'articolo 7 della legge n. 1074. La Corte dei conti non lo ha tuttavia ammesso a registrazione, perché ha ritenuto parzialmente illegittimo il decreto ministeriale 2 marzo 1972 che ne costituisce il presupposto normativo.

Si è reso, di conseguenza, necessario apportare alcune modifiche al suddetto provvedimento con un nuovo decreto (decreto ministeriale 9 dicembre 1972 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 23 dicembre 1972, n. 332); pubblicato tale ultimo provvedimento si è provveduto nuovamente a sottoporre, opportunamente modificato, all'esame della Corte dei conti il bando per l'esecuzione dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Si fa presente infine che il ritardo nella formazione delle graduatorie nazionali permanenti non dovrebbe recare ai professori interessati il concreto danno del ritardo dell'immissione in ruolo, essendo tali graduatorie utilizzabili solo dopo l'esaurimento nei ruoli delle scuole secondarie in attuazione delle precedenti leggi 25 luglio 1966, n. 603 (scuola media) e 2 aprile 1968, n. 468 (scuole secondarie di secondo grado).

Il Ministro: SCALFARO.